

**VERSO IL
XVII CONGRESSO
F.A.R.E.**

**Il Forum Farmaci:
intervista a
Franco Astorina
presidente FARE**

**Garibaldi, Musso,
Santi:
attività valutativa
delle offerte
economiche**

**Petrosino:
nuovi
strumenti
normativi
contro la mafia**

**D'Ambrosio:
proroga
e rinnovo
dei contratti
pubblici**



SERVIZI ITALIA. PARTNER DELLA SANITÀ.

Leader italiano nel settore dei servizi integrati per le strutture sanitarie pubbliche e private.

Con 32 strutture produttive distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale, Servizi Italia è punto di riferimento delle più importanti realtà sanitarie italiane. Un partner in grado di garantire i più affidabili modelli gestionali e le più avanzate tecnologie per il lavanolo e per i servizi ad alta specializzazione di sterilizzazione della biancheria e dello strumentario chirurgico. Un modello di business basato sulla capacità di rispondere in una logica di outsourcing a ogni esigenza del cliente. L'impegno di una grande azienda verso un obiettivo importante: contribuire a costruire una sanità migliore, al servizio di medici e pazienti.

Servizi Italia è quotata nel Segmento STAR di Borsa Italiana.

La struttura produttiva

1.700 addetti	12 stabilimenti di lavanderia industriale	7 centrali di sterilizzazione biancheria	13 centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico
---------------	---	--	---

Il mercato

300 clienti	50.000 posti letto	fornitura di vestiario professionale a oltre 100.000 medici e paramedici
-------------	--------------------	--

Servizi Italia S.p.A.

Via S. Pietro 59/B - 43019 Castellina di Soragna Parma
Tel. +390524598511 - Fax +390524598232
sede@si-servizitalia.com - www.si-servizitalia.com



In copertina:
Immagine di Antonio Tomasello,
a sostegno della onlus "Labor Mundi"

teme

Tecnica e metodologia economale
Mensile di tecnica ed economia sanitaria
fondato nel 1962 per l'aggiornamento professionale
degli economisti e provveditori della Sanità.
ISSN 1723-9338
Spedizione in abbonamento postale - 70% - Roma
Trib. Viterbo n. 393 del 13/04/93
Anno 49 - Luglio/Agosto 2011

Organo ufficiale della FARE
Federazione delle Associazioni Regionali
Economici e Provveditori della Sanità
www.fareonline.it

Direttore responsabile
Marco Boni
e-mail: direttore@teme.it

Capo redattore
Enza Colagrossi
Via Orvieto, 24 - 00182 Roma
Tel. 393.5564782 - e-mail: redazione@teme.it

Redazione
Gianni Conti - Salvatore Coronato - Massimo Masetti
Salvatore Torrisi - Corrado Valle
e-mail: redazione@teme.it

Corrispondenti
Lombardia - Calogero Calandra
A.O. San Paolo - Via di Rudini, 8 - 20142 Milano
Tel. 02.81842122 - Fax. 02.8184400
calogero.calandra@ao-sanpaolo.it

Triveneto - Marco Molinari
Azienda ULSS n. 20 - Via Murari Bra, 35 - 37136 Verona
Tel. 045.8075764 - Fax 045.8075739
mmolinari@ulss20.verona.it

Italia Centrale - Orfeo Mazza
Az. USL2 Urbino - Via S. Chiara, 24 - 61029 Urbino (PU)
Tel. 0722.301832 - Fax 0722.301835

Puglia - Filippo Jacobellis
Via della Repubblica, 3 - 70010 Adelfia (BA)
Tel. 080.4596070

Sicilia - Salvatore Messina
AO Umberto 1° Contrada Ferrante - 94100 Enna
Tel. 0935.516705 - tucciomessina@virgilio.it

Amministrazione, pubblicità e Abbonamenti
ASSOAEEL Edizioni TEME - Piazza del Duomo, 6
01033 Civita Castellana (VT)
Tel. e Fax 0761.513737
e-mail: amministrazione@teme.it
assoael.teme@virgilio.it

Abbonamento ordinario annuale Euro 100,00
c/c Postale 10130011
intestato a ASSOAEEL Edizioni TEME
Partita IVA: 01416490561

Editore - ASSOAEEL
Via A. Pistola, 21 - 01033 Civita Castellana (VT)
Iscrizione R.O.C. n. 7852

Impaginazione e Stampa
Edizioni Grafiche Manfredi s.n.c.
Via G. Mazzoni, 39/A - 00166 Roma - Tel. 06.6243159
e-mail: edizioni.manfredi@tiscali.it

Le opinioni espresse negli articoli firmati vincolano soltanto gli autori. La posizione ufficiale della FARE sui vari temi ed argomenti trattati nella rivista è unicamente quella contenuta nei documenti degli organi deliberanti. In caso di riproduzione è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Direttore di Teme. L'editore garantisce la riservatezza dei dati forniti dai destinatari della rivista TEME nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003. Gli interessati (destinatari o autori) hanno la possibilità di far valere i propri diritti, senza alcuna spesa, secondo quanto previsto dall'art.7 del sopra citato D.Lgs. scrivendo a: Assoaeel Edizioni Teme, Via A. Pistola 21 - 01033 Civita Castellana (VT).

Autorizzazione del Tribunale di Viterbo n. 393 del 13/04/93

Diritti Riservati

 ASSOCIATO ALL'U.S.P.I.
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Chiuso in tipografia il 22 luglio 2011

7/8 . 11 | sommario

3 editoriali

FARE o non FARE

Alessandro Anzellini

4 le interviste di teme

F. Astorina: dal Forum di Palermo la richiesta di un tavolo tecnico sulla gestione dei farmaci

Enza Colagrossi

6 pubbliche gare

La proroga e il rinnovo programmati dei contratti pubblici: illegittimità o opportunità?

Vittorio D'Ambrosio

14 pubbliche gare

La composizione della Commissione Giudicatrice nella fase di apertura delle offerte. Necessità del plenum?

E. Garibaldi, G. Musso, E. Santi

21 mafia e appalti

Informativa antimafia e rapporti parentali

Raffaele Petrosino

28 decreto sviluppo

Le Opere Pubbliche nel nuovo Decreto Sviluppo

Pierluigi Piselli

32 normativa

La partecipazione alle procedure di affidamento dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese

F. Martinez, D. Moscuzzo

36 convegni e congressi

Verso il XVII Congresso

40 juris aula

42 gli esperti rispondono

43 elenco fornitori

Errata corrige: sul numero 5/2011 di Teme, a pag. 16, a firma dell'articolo "Il valore aggiunto del Sistema Dinamico di Acquisizione in ambito sanitario" sono stati riportati erroneamente i nomi degli autori Massimiliano Carpineti e Pierluigi Banchieri; dandone segnalazione, ce ne scusiamo con i titolari e con i lettori.

AlboFornitori.it

e-procurement



Un punto d'incontro
tra domanda e offerta
negli acquisti on-line



CSAmed s.r.l. - Via Sesto, 41 - 26100 Cremona
tel. +39 0372.801730 - fax +39 0372.801740
www.csamed.it - info@csamed.it

www.albofornitori.it - info@albofornitori.it

FARE o non FARE

Alessandro Anzellini
Presidente A.E.L.
Edizioni Assoael

Di cosa ha veramente bisogno la FARE per andare avanti? Questo interrogativo oggi se lo pongono molti di noi e nonostante sia chiara la voglia di continuare a camminare insieme, non sembra altrettanto evidente "il collante" che deve poter soddisfare le nuove esigenze dei federati. A breve un congresso consegnerà la nostra Federazione in mano ad un nuovo presidente. Ci sarà un cambio di conduzione, una diversa politica nei contatti con l'esterno ed una scelta diversa delle nostre finalità comuni. Un rinnovamento è sempre positivo ma, nel nostro caso, lo sarà solo se si riuscirà a trovare al più presto la giusta risposta all'interrogativo iniziale. Di cosa abbiamo veramente bisogno? Se è vero che abbiamo superato ben 50 anni di azione e presenza incisiva nel mondo degli acquisti della sanità è altrettanto vero che dobbiamo arrenderci all'evidenza che gli obiettivi che erano la forza di allora non è detto che debbano e possano coincidere con quelli di oggi e forse di domani. La nostra forza siamo e restiamo noi ma con un'unica differenza: questa forza può rappresentare un valore solo se ci impegnamo a "monetizzarla" e a metterla sul mercato. Domanda e offerta riconoscono in noi quella professionalità capace di gestire un settore così specifico e di questa noi dobbiamo diventare non solo i testimoni ma anche i propagatori. Noi esperti del settore, noi formatori, noi buyer con un orgoglio sempre più consapevole che la nostra koiné, il nostro essere una rete di professionisti presenti su tutto il territorio nazionale, è l'essenza del nostro prestigio. Mezzi di comunicazione aggiornati e forti dell'impegno di tutti noi che insieme li sosteniamo e insieme li utilizziamo come biglietto da visita della nostra professionalità, ci devono far ambire a conquistare l'intera nicchia della formazione del settore. Per questo è tempo di alimentare una coscienza nuova verso la comunicazione della FARE, che è e rimane il nostro fiore all'occhiello, un monitor accesso h24 in grado di raccontare a tutti la nostra capacità operativa e la nostra incisiva presenza nel settore degli acquisti della sanità. Nel 2005 la FARE ha messo in gestazione l'idea di una fondazione che gestisse l' "altro", quello che non poteva essere assunto dalla Federazione. Oggi quel seme è già germogliato ma la Fondazione è un'altra delle occasione che è tempo di sorreggere con una coscienza diversa. Abbiamo 50 anni d'esperienza ma siamo ansiosi di intraprendere altri 50 anni di nuove sperimentazioni del nostro essere associati FARE.

È tempo di dare la nostro passo un ritmo diverso perché in sintonia con il tempo che viviamo.

F. Astorina: dal Forum di Palermo la richiesta di un tavolo tecnico sulla gestione dei farmaci

Enza Colagrosso

A Palermo, il 27 giugno 2011 si è svolto il II *Forum Nazionale sulla gestione integrata delle politiche degli acquisti in ambito sanitario* promosso dalle FARE. Tale evento ha rappresentato la naturale continuazione della discussione avviata nel I Forum, (sempre promosso dalla FARE) del marzo 2010. Il mondo del farmaco sente il bisogno di dialogo e chiarezza su tutte le tematiche che si stanno sviluppando al suo interno e la FARE ha voluto per questo creare le condizioni per discutere dei farmaci e della loro gestione. Dal 1982, anno dell'immissione in commercio del primo farmaco biotecnologico, il numero di queste molecole è cresciuto esponenzialmente, andando a costituire una fetta di mercato considerevole su cui è opportuno riflettere per definire regole e modalità di ricorso e acquisto al passo con i tempi. Un farmaco biotecnologico è un derivato biologico basato su principi attivi proteici i quali sono ottenuti mediante le innovative tecniche di recombinant DNA o basate su ibridomi. Tale sostanza ha il pregio di sopprimere alle carenze proteiche derivanti da alterata biosintesi endogena andando a ristabilire una opportuna omeostasi nel paziente. L'introduzione sul mercato di questi farmaci ha costituito una vera e propria rivoluzione, offrendo risposta a patologie gravi ed eventualmente letali e andando a coprire, in alcuni casi, dei veri e propri buchi nel panorama farmacologico. Ora però, è opportuno ricor-

darlo, la maggior parte dei brevetti di farmaci biotecnologici è scaduta o sta per scadere e pertanto il mondo della sanità sta per essere attraversato, in misura via via crescente, dalla nuovissima ondata di farmaci biosimilari, situazione che richiede una adeguata preparazione e pianificazione strategica da parte di tutti i professionisti coinvolti. Questa in sostanza la tematica affrontata nel Forum, ma a Franco Astorina, presidente della FARE, abbiamo chiesto una sua riflessione sul Forum:

Presidente, un Forum sui farmaci promosso dalla FARE. Ci spieghi meglio gli obiettivi di questa iniziativa?

L'idea del Forum del Farmaco muove dall'analisi delle complessità che caratterizzano il mondo dei farmaci e da una serie di coinvolgimenti della FARE a livello regionale. E' stato un mio personale impegno come Presidente, infatti, quello di implementare la cooperazione con tutte le istituzioni e le realtà coinvolte nella filiera d'acquisto. Coinvolgimento con le istituzioni che ha portato la FARE ai gruppi di lavoro ai tavoli tecnici e ad importantissimi rapporti con l'assessorato. A valle di tutto ciò si è registrato l'evento, molto positivo, di un coinvolgimento della nostra federazione nel primo forum sulla gestione del farmaco, occasione di incontro con l'istituzione regionale interessata nel contesto di un tavolo tecnico incentra-

to sulla gara regionale sui farmaci. In tale circostanza, ho potuto rilevare personalmente come all'interno del mondo imprenditoriale sia da più parti avvertita e segnalata l'esigenza di un confronto e della definizione di regole precise valide a livello nazionale.

Quindi, mi sembra di capire che la prima istanza è ora quella di avere regole, certe e chiare?

Assolutamente sì. Questa è una problematica che mi sta particolarmente a cuore: è evidente infatti quanto sia attuale la necessità di dotare il nostro Paese di un assetto normativo univoco e universalmente valido in un momento in cui si tende alla centralizzazione degli acquisti. Se, infatti, è vero che fare chiarezza è un bene in generale, lo è ancora più in particolare se parliamo di gare che aggregano la domanda e che non consentono correzioni in corso d'opera. Se ci si trova ad operare in piccole realtà si può ancora accampare la scusa di correggere il tiro ma in logiche di aggregazione della domanda, una volta fatta la gara occorre aspettare cinque anni prima di porre rimedio ad un eventuale disastro. Ne deriva che le regole servono e vanno definite quanto prima con il coinvolgimento continuo di tutti gli attori della filiera. Posso segnalare in questo senso la positiva collaborazione con la SIFO, motivo di orgoglio che ormai comincia ad essere una tradizione per noi della FARE, ma allo stesso tempo

è importante notare come Farmaindustria e Assogenerici hanno ritenuto l'appuntamento degno della massima attenzione.

Cosa è emerso nel II Forum sui farmaci?

Nel corso del secondo forum da noi organizzato, grazie al confronto di tutti e al target condiviso di ricercare degli orientamenti comportamentali, abbiamo registrato l'emergente necessità di ricorrere ad un tavolo tecnico. Questo per me è un grande risultato perché io ho sempre sostenuto che qualsiasi convegno, qualsiasi simposio se non produce qualcosa subito dopo è destinato a rimanere fine a se stesso. Il tavolo tecnico si sta già organizzando e dovrebbe andare avanti attraverso una mia proposta inviata a Farmaindustria, Assogenerici Sifo e istituzioni per chiedere un primo incontro entro luglio, per far sì che l'estate non rallenti un confronto atteso da tutti. Ora ovviamente la creazione di un tavolo tecnico deve passare attraverso un decreto dell'assessorato. Vorremmo poi lavorare per produrre qualcosa da presentare al nostro congresso di fine novembre perché ritengo che per il provveditore questa sfida è una di quelle cruciali: se ci si appropria di una visione abbastanza larga ci si può affidare al dialogo e rinvenire una soluzione valida per il futuro, altrimenti si rimane fermi e, passatemi l'espressione colloquiale ma efficace, "fuori dai giochi".

La proroga e il rinnovo programmati dei contratti pubblici: illegittimità o opportunità?

Dott. Vittorio D'Ambrosio
Coordinatore

Ufficio Provveditorato
U.O.C. Acquisizione beni e servizi
Azienda U.S.L. Teramo

Una delle questioni in assoluto più dibattute in dottrina e giurisprudenza è quella relativa alla possibilità per l'Amministrazione di inserire nei bandi di gara e nella *lex specialis* clausole che, alla scadenza dei contratti, attribuiscano alla stazione appaltante la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti stessi per il periodo di tempo prestabilito negli atti di gara.

In buona sostanza, alla luce dei diversi orientamenti e delle tesi che si andranno ad esaminare, ci si chiede se la previsione di siffatte clausole realizzhi una opportunità per l'Amministrazione in quanto rende possibile eventualmente proseguire il rapporto contrattuale con l'affidatario a prezzi e condizioni particolarmente vantaggiosi per l'interesse pubblico senza addivenire alla indizione di una nuova procedura di gara con tutti i rischi che ne conseguono (contenziosi, condizioni economiche meno vantaggiose delle attuali ecc.), ovvero se tali clausole debbano essere considerate illegittime ed, in quanto tali, non inseribili negli atti di gara e non azionabili da parte dell'Amministrazione che potrà fare affidamento esclusivamente sulla durata iniziale del contratto.

Le proroghe e i rinnovi nella disciplina normativa previgente

La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (*Interventi correttivi di finanza pubblica*) ha posto fine alla prassi consolidatasi in precedenza secondo la quale era ammesso il rinnovo tacito dei contratti pubblici, ossia il re-instaurarsi del vincolo contrattuale

con l'impresa affidataria, pur in assenza di una espressa dichiarazione di volontà in tal senso delle parti.

Il comma 2 dell'art. 6 stabiliva, infatti, che, a pena di nullità dei contratti stessi, "è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi...".

Tuttavia, nell'ultimo periodo del comma 2, veniva salvaguardata la ammissibilità del c.d. "rinnovo espresso" riconoscendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel trimestre antecedente alla scadenza del contratto, di verificare la sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse per la rinnovazione del contratto, in presenza delle quali si sarebbe potuta comunicare all'impresa affidataria la volontà di procedere al rinnovo.

Dunque, pur in assenza di clausole riportate *ab initio* negli atti di gara, era riconosciuta la facoltà per l'Amministrazione di procedere al rinnovo del contratto purché la prosecuzione del rapporto fosse sostenuta da adeguate motivazioni in termini di convenienza e pubblico interesse (ad esempio permanere di condizioni economiche particolarmente favorevoli a fronte di una buona qualità dei beni e/o servizi erogati) e nel rispetto del limite temporale massimo di durata dei contratti pubblici di cui all'art. 12 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*)¹, stabilito nella misura di nove anni.

Tale impostazione garantiva alla pubblica

1.

"I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni."

amministrazione di evitare impegni contrattuali di lunga durata, stabiliti già dall'inizio all'atto della indizione della gara, che avrebbero potuto creare difficoltà in caso di inadempimenti in corso d'opera da parte dell'impresa appaltatrice.

Tuttavia, con il passare del tempo, il ricorso indiscriminato da parte delle stazioni appaltanti all'istituto del rinnovo espresso, nei fatti svincolato da una qualsiasi reale ed effettiva valutazione in termini di opportunità, convenienza ed economicità, aveva svuotato i nobili principi ispiratori di tale norma del loro significato originario dando vita, nella prassi, a fattispecie che realizzavano una sistematica elusione dei principi comunitari di concorrenzialità, *par condicio* e trasparenza che si traducevano, di fatto, in veri e propri affidamenti diretti. Di fronte a questa pratica generalizzata, la Commissione Europea non è rimasta a guardare: con procedura istruttoria n. 2110/2003 ha aperto un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per porre fine al disinvolto ricorso ai rinnovi espresi quale strumento per eludere l'indizione di nuove gare d'appalto in dispregio dei richiamati principi di concorrenza e trasparenza mortificando, così, il caposaldo di matrice comunitaria dell'evidenza pubblica.

Solo a seguito dell'apertura della procedura d'infrazione, il Legislatore nazionale, con l'art. 23, primo comma² della legge 18 aprile 2005, n. 62 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*.

Legge comunitaria 2004) ha abrogato la particolare fattispecie di rinnovo espresso di cui al secondo comma dell'art. 6 legge 537/1993, introducendo però, al secondo comma dell'art. 23 della legge 62/2005³, una disciplina transitoria che prevedeva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di addivenire ad una sorta di proroga contingentata per quei contratti già scaduti o che venivano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a condizione che la proroga non superasse comunque i sei mesi e che i relativi bandi di gara fossero pubblicati entro e non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'istituto della proroga contrattuale che, a differenza del rinnovo, non consente una rinegoziazione dei termini del contratto originario, rappresentando esclusivamente uno slittamento in avanti del termine di scadenza agli stessi patti e condizioni in essere, manifesta, nel dettato del secondo comma dell'art. 23 della legge 62/2005, tutta la sua portata di eccezionalità nell'ambito del nostro ordinamento (essendo appunto prevista solo a particolari condizioni e circoscritta ad un periodo transitorio). A tal proposito, va ricordato quanto affermato da una pronuncia del Consiglio di Stato⁴ del 2009 secondo cui "la proroga dei contratti ...(omissis)... non è un istituto stabile dell'ordinamento" risultando "persino privo della necessaria base normativa".

2.

"L'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 537 e successive modificazioni, è soppresso."

3.

L'art. 23, secondo comma della legge 62/2005 stabiliva che "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.

Cons. Stato, Sez. V, 11.5.2009, n. 2882.

I riferimenti al rinnovo contrattuale ed alle opzioni nel Codice dei contratti pubblici

Contrariamente alla proroga, di cui, come si è visto, a parte il chiaro riferimento all'art. 23, secondo comma, della legge 62/2005, non si rinviene traccia in altre fonti normative in tema di appalti pubblici, espressi richiami al rinnovo contrattuale trovano cittadinanza in alcune disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*). All'art. 57, ultimo comma, viene espressamente ribadito il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici con la previsione della comminatoria di nullità per tutti quei contratti tacitamente rinnovati.

All'art. 29, primo comma, in tema di metodi di calcolo del valore degli appalti, si stabilisce che "*il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto*".

Non appare certamente priva di importanza, la scelta da parte del Legislatore di prevedere, accanto al termine "rinnovo", anche quello più generico di "opzione". Infatti, secondo una interpretazione che si ritiene corretta, nell'ambito delle opzioni del contratto è da ricomprendersi anche quella di proroga, azionabile prima della scadenza, da parte dell'Amministrazione.

Anche al comma 10⁵ dello stesso art. 29 si fa riferimento alla implicita ammissibilità del rinnovo dei contratti, ove si stabiliscono i criteri da assumere come base di calcolo del valore stimato per quegli appalti che "...presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo".

L'orientamento restrittivo e le aperture della giurisprudenza

Il Legislatore non ha mai sancito un divieto generalizzato di rinnovo se espressamente previsto *ab initio* negli atti di gara, e, del resto, nulla ha stabilito in merito ad eventuali limiti temporali di proroga non rientranti nell'ambito della disciplina transitoria di cui al secondo comma dell'art. 23 legge 62/2005.

In assenza di precisi riferimenti normativi, la giurisprudenza si è ampiamente pronunciata in merito alla ammissibilità di tali clausole programmate negli atti di gara, dando vita ad interpretazioni esageratamente restrittive, mediante una ingiustificata forzatura, a livello ermenetico, dell'obiettivo del Legislatore comunitario di garantire massima concorrenzialità ed apertura dei mercati di riferimento.

Le decisioni dei massimi organi giurisdizionali, dunque, non appaiono propriamente confortanti per gli operatori del diritto che, da un lato si trovano quoti-

5.

*"Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi."*

Una delle questioni più dibattute è quella relativa alla possibilità per l'Amministrazione di inserire nei bandi di gara e nella lex specialis clausole che attribuiscano alla stazione appaltante la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti per il periodo prestabilito negli atti di gara

dianamente a gestire le complesse procedure di gara e, dall'altro, a dover comunque garantire l'economicità e la qualità delle forniture muovendosi nell'ambito di stretti vincoli di bilancio.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza sul tema (che, come vedremo, recentemente è stato messo sempre più in discussione da pronunce di segno decisamente opposto), può essere facilmente riassunto nella massima di una pronuncia del Consiglio di Stato del 2008⁶: *"In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara ... (omissis)..."* Né può valere la circostanza che il disciplinare ed il contratto prevedano la possibilità di proroga-rinnovo perché, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 della legge n. 62/2005, deve ritenersi che si è verificata l'inefficacia sopravvenuta di qualsiasi disposizione contrattuale contrastante con detta norma".

Tale impostazione giurisprudenziale è stata di recente confermata, sempre ad opera del Consiglio di Stato, da una pronuncia⁷ che, trattando genericamente degli istituti di proroga e rinnovo senza riferimenti alle ipotesi in cui le relative opzioni siano contemplate *ab initio* negli atti di gara, ha ribadito la preclusione a qualsiasi apertura in senso possibilistico sulla loro ammissibilità. Il Collegio, richiamando i principi di concorrenza, trasparenza ed apertura dei mercati e la vicenda relativa al pedisseguo adeguamento della normativa interna a quella comunitaria di

cui si è parlato al paragrafo 1, ha infatti affermato che *"l'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art. 6 della legge n. 537/1993 e poi con l'art. 23 legge 62/2005 al fine di adeguare l'ordinamento interno ai precetti comunitari, ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Solo rispettando il canone interpretativo appena indicato, infatti, si assicura l'effettiva conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario che considera il rinnovo e la proroga come un contratto originario necessitante della sottoposizione ai canoni di evidenza pubblica, mentre, accedendo a letture sistematiche che limitino la portata precettiva del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici scaduti e che introducano indebite eccezioni, si finisce per vanificare la palese intenzione del legislatore di adeguare la disciplina nazionale in materia a quella europea. In*

6.

Cons. St. Sez. V, 8.7.2008, n. 3391.

7.

Cons. St., Sez. V, 7.4.2011, n. 2151.

Sarebbe auspicabile un intervento normativo che disciplini compiutamente e con maggior chiarezza gli istituti della proroga e del rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione al fine di eliminare quelle incertezze che si sono radicate nelle scelte che gli operatori del diritto sono chiamati quotidianamente ad assumere

definitiva la legislazione vigente, partendo dal presupposto che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto sottrarrebbe in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica".

Per quanto concerne, invece, le pronunce di segno opposto a quelle appena riportate, offrono senz'altro spunti molto interessanti in chiave di un auspicabile e definitivo *revirement* in materia da parte dei massimi organi di giustizia amministrativa.

Per tutte, è qui il caso di ricordare una recentissima massima del Consiglio di Stato⁸ in tema di rinnovi che, focalizzando in maniera chiara ed appropriata il cuore del problema, ha affermato che, a seguito dell'entrata in vigore della più volte richiamata disposizione di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sul divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, "deve ritenersi che non possano sopravvivere le clausole di rinnovo tacito di contratti o convenzioni, potendo al massimo porsi la questione della possibilità di procedere – in base a clausole espresse – al rinnovo con provvedimento esplicito". A tal proposito, i giudici richiamano una pronuncia più risalente⁹, ma tutt'altro che superata, secondo cui "il divieto coinvolge solo le manifestazioni di volontà espresse in modo non formale o tacitamente dalle pubbliche amministrazioni (...omissis...) è, invece, ammissibile che un contratto venga prolungato con provvedimento espresso in base ad una

clausola preventivamente conosciuta in sede di affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica".

Sulla scorta dell'assunto appena riportato, il Collegio, nella pronuncia del 2011, conferma l'inapplicabilità della proroga al caso di specie sottoposto all'attenzione dell'organo giudicante, "sia perché avvenuta tacitamente, sia per l'autonoma ragione dell'essere stata prevista in una clausola non conosciuta dal mercato al momento dell'originario affidamento, avvenuto senza procedura di evidenza pubblica".

Nell'ottica di apertura all'ammissibilità delle c.d. "proroghe programmate" il Consiglio di Stato¹⁰ già nel 2010 aveva affermato che "la scadenza del contratto d'appalto può essere prorogata solo se questa possibilità risulta prevista già ab origine negli atti di gara e sempre che ciò avvenga per un periodo temporale limitato. Una proroga effettuata senza l'originaria previsione o che non sia contingente nel tempo, si configura giuridicamente come un affidamento diretto intervenuto senza una pubblica competizione ed in quanto tale illegittimo".

Nell'ambito del medesimo orientamento, è anche da ricordare una pronuncia del T.A.R. Veneto¹¹ che, richiamando anche i riferimenti in tema di rinnovo del contratto contenuti nel Codice degli appalti di cui si è detto in precedenza al paragrafo 3, ha affermato in maniera condivisibile che "qualora una stazione appaltante abbia inserito nel capitolato di gara una clausola di rinnovo opzionale del contratto per 24 mesi, è rilevabile come nella specie più di un rinnovo in senso stretto si sia prevista in realtà una proroga del contratto (spostamento in avanti del termine di scadenza del rapporto) e come in ogni caso tale proroga opzionale sia stata inse-

8.

Cons. St., Sez. V, 14.6.2011, n.
3607.

9.

Cons. St., Sez. V, 11.5.2004, n.
2961.

10.

Cons. St. Sez. V, 8.7.2008, n. 3391.
Cons. St., Sez. VI, 16.2.2010, n.
850.

11.

Cons. St. Sez. V, 8.7.2008, n. 3391.
T.A.R. Veneto, Sez. I, 25.11.2008,
n. 3637.

rita nell'oggetto della gara e anche su di essa vi è stato il confronto concorrenziale; ne discende che la proroga citata non contrasta con il principio comunitario che vieta alle amministrazioni (in modo diretto o indiretto) di attribuire, senza procedura di gara, un appalto di servizi e forniture. D'altra parte è lo stesso codice dei contratti (D. Lgs. 12.4.2006 n. 163) che implicitamente (ma univocamente) ammette il rinnovo del contratto laddove all'art. 29, comma 1, prevede che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici... (omissis)... tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto".

Con particolare riferimento, infine, alla compatibilità della clausola di rinnovo programmato negli atti di gara con i principi di concorrenza, trasparenza e *par condicio*, il T.A.R. Campania¹² ha affermato nel 2008 che "il fatto che il rinnovo risultasse programmato come facoltà eventuale negli atti di gara rendeva, infatti, avvertiti tutti i possibili concorrenti, sin dall'inizio, del potenziale sviluppo del rapporto contrattuale, garantendo la trasparenza e la *par condicio* tra gli operatori economici; ed in tal senso la clausola contestata non appare immediatamente e direttamente lesiva degli interessi delle ricorrenti, avendo le stesse regolarmente partecipato alla gara nei termini prescritti dal bando, con una offerta parametrata.... (omissis)... sull'importo forfettario posto a base di gara dalla lex specialis ed essendo il rinnovo biennale una mera possibilità futura che, per la struttura stessa dell'appalto ... (omissis)... e del prezzo, appare subordinata non soltanto all'avveramento delle condizioni previste nell'art. 45 c.s.a., ma ad una rinegoziazione delle prestazioni, anche economiche, delle parti".

Riflessioni conclusive

Dalla ricostruzione sopra delineata, emerge un quadro della situazione poco incoraggiante caratterizzato da pronunce di segno diametralmente opposto che, di certo, non contribuiscono a fornire all'operatore un valido strumento per orientarsi nel complesso scenario della gestione dei contratti della Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, le recenti aperture del Consiglio di Stato con le pronunce del 2010 e 2011 sopra esaminate, consentono di guardare al problema con fiducia ed in chiave ottimistica, nella speranza che il massimo organo di giustizia amministrativa abbia finalmente inteso dare, ad una questione così dibattuta, un taglio ermeneutico fondato su principi di buon senso e ragionevolezza che avevano ispirato il Legislatore comunitario in occasione della procedura istruttoria del 2003 a carico dell'Italia riportata al paragrafo 1.

Il rigido atteggiamento giurisprudenziale che ne scaturì, infatti, fu dettato, più che da una puntuale ed oculata interpretazione delle norme, dal profondo timore di replicare la pregressa esperienza della apertura di procedimenti sanzionatori a livello comunitario.

Per evitare tale rischio, quindi, si è dato vita ad una frettolosa opera di adeguamento della normativa interna a quella sovranazionale da cui è scaturito un superficiale atteggiamento della giurisprudenza nel dare concreta attuazione agli istituti in parola.

Alla luce del quadro come sopra delineato, infatti, è il caso di sollevare una serie di considerazioni.

- 1) Come si concilia l'orientamento restrittivo della giurisprudenza con i riferimenti al rinnovo contrattuale ed alle opzioni di cui all'art. 29 del Cod-

12.

*Cons. St. Sez. V, 8.7.2008, n. 3391.
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I,
6.5.2008, n. 3379.*

- ce degli appalti? Che senso avrebbero tali richiami sanciti normativamente se le clausole di rinnovi e proroghe non sarebbero compatibili con i principi di evidenza pubblica in materia di appalti ed, in quanto tali, illegittime?
- 2) Con l'abrogazione della fattispecie di rinnovo inizialmente prevista all'ultimo periodo del comma 2, art. 6 della legge 537/1993, non si è, di fatto, mai posto un divieto generalizzato di rinnovo espresso ma solo di quella particolare fattispecie relativa alla possibilità per le amministrazioni di rinnovare i contratti, previa verifica nel trimestre antecedente alla scadenza del contratto, della sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse. Oltre tutto, tale fattispecie non fa affatto riferimento all'aver previsto la clausola di rinnovo nel bando e quindi sin dall'indizione della gara.
 - 3) L'art. 57 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, come si è visto, vieta testualmente la sola fattispecie di "rinnovo tacito" dei contratti e non l'istituto del rinnovo tout court. Se l'intendimento del Legislatore fosse stato quello di precludere completamente la possibilità per le stazioni appaltanti di rinnovare i contratti e quindi anche nei casi in cui una clausola in tal senso fosse stata prevista inizialmente negli atti di gara, certamente la locuzione utilizzata sarebbe stata quella più generica di "rinnovo dei contratti", ovvero alla ipotesi di rinnovo tacito sarebbe stata affiancata anche quella di rinnovo espresso o programmato.
 - 4) Come ed in che misura si prefiggerebbe una violazione dei principi di concorrenza, par condicio e trasparenza in tutte quelle ipotesi in cui le clausole di rinnovo o proroga del contratto vengono programmate sin dal momento della pubblicazione del bando di gara e, quindi, rese pienamente conoscibili in tutti i dettagli dai partecipanti alla gara? L'aver previsto tali clausole nel bando non avvantaggia solo taluni contendenti ma, anzi, fa sì che il confronto concorrenziale si instauri anche sulla conoscenza che ha l'intero mercato della possibilità che l'amministrazione si avvalga alla scadenza, eventualmente, dell'opzione di proroga o rinnovo che, essendo ben nota a tutti i partecipanti sin dall'inizio, rappresenta uno dei tanti elementi da considerare per la formulazione delle offerte.
 - 5) Pur se si accogliesse il condivisibile orientamento giurisprudenziale di apertura all'ammissibilità di proroghe programmate, già esaminato al paragrafo 4 con la sentenza Cons. St., Sez. VI, 16.2.2010, n. 850, non convince la generica espressione "periodo temporale limitato" che viene utilizzata nella massima con riferimento al presupposto di ammissibilità della opzione di proroga prevista negli atti di gara. La mancanza di un espresso e testuale collegamento di tale accezione con quei periodi di tempo strettamente necessari per "assicurare il servizio nelle more di reperimento di un nuovo contraente" (cui in precedenza la giurisprudenza ha più volte fatto riferimento¹³⁾) porterebbe ad affermare che nel caso della sentenza del 2010, ci si troverebbe davanti ad una fattispecie di proroga che non coincide con quella c.d. di "proroga tecnica", compressa cioè entro spazi temporali limitatissimi, strettamente indispensabili alla individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

13.

In tal caso, proprio in considerazione della estrema genericità delle espressioni utilizzate, sarebbe stata sicuramente più opportuna da parte del Supremo Consesso, una indicazione maggiormente circostanziata circa i limiti di tempo cui poter ricollegare in concreto l'operatività della proroga, eventualmente con richiami temporali più oggettivi. In mancanza, quindi, di più certi riferimenti da parte dei giudici amministrativi, non rimane che far riferimento all'unico dato normativo, rappresentato dall'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923 che fissa in nove anni la durata massima dei contratti della pubblica amministrazione con la conseguenza che proroghe e rinnovi programmati potrebbero essere ritenuti ammissibili qualora la loro durata inizialmente fissata, sommata a quella originaria dei contratti cui afferiscono, non superi i nove anni complessivi, normativamente previsti. In tal modo si verrebbe quindi a bilanciare, da un lato, l'esigenza per la Pubblica Amministrazione di continuare ad avvalersi, dopo le iniziali scadenze contrattuali, dei medesimi soggetti aggiudicatari ove vi siano motivate ragioni di utilità e convenienza (di cui dare atto in modo puntuale e circostanziato nel relativo provvedimento) per il proseguimento del rapporto entro i limiti temporali previsti nel bando, e, dall'altro, la necessità di evitare impegni contrattuali "sine die" ed oneri continuativi che possano travalicare limiti temporali ragionevoli, in violazione del principio della massima durata dei contratti pubblici.

Sulla scorta di tali considerazioni, non si comprende come possano essere considerate illegittime o contrarie ai principi comunitari di libera circolazione di beni e servizi, trasparenza, par condicio e piena concorrenzialità tra i partecipanti alla

gara, clausole che, inserite negli atti di gara sin dall'atto dell'indizione della procedura, e compatibili con i tempi massimi di durata dei contratti pubblici di cui all'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923, vengono tenute in considerazione per la quantificazione dell'importo dell'appalto e quindi per la eventuale rilevanza comunitaria della gara a norma dell'art. 29 comma 1 del Codice dei contratti pubblici. In tal modo, le opzioni di proroga e rinnovo, non si sostanziano in un nuovo e diretto affidamento, ma, in modo più semplice, determinano unicamente la durata complessiva massima del rapporto contrattuale.

In conclusione, sarebbe senz'altro auspicabile un intervento normativo in materia che disciplini compiutamente e con maggiore chiarezza gli istituti della proroga e del rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione proprio al fine di eliminare quelle incertezze ormai ataviche che si sono radicate nelle scelte che gli operatori del diritto sono chiamati quotidianamente ad assumere. Solo con un coraggioso intervento del Legislatore in tal senso, infatti, che dia una corretta chiave di lettura alla giurisprudenza, potranno essere superati orientamenti esageratamente restrittivi in ambito ermeneutico che non fanno altro che porre inutili intralci alla complessa attività contrattuale degli operatori del settore pubblico laddove gli stessi si adoperino per fornire un ottimale servizio ai cittadini e ciò mediante il ricorso a procedure contrattuali più snelle e flessibili, moderne ed efficienti e meno onerose per l'Amministrazione in termini di costi, aderenti ai principi normativi vigenti in ambito nazionale e comunitario e più conformi all'odierna realtà gestionale dei rapporti negoziali della Pubblica Amministrazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice nella fase di apertura delle offerte. Necessità del plenum?

Avv. Elio Garibaldi
Avvocato Dirigente
del Servizio Legale dell'A.S.L. AL
(Regione Piemonte)

Dott. Gianni Musso
Dott.ssa Elisa Santi
Funzionari del
Servizio Provveditorato e del
Servizio Legale dell'A.S.L. AL
(Regione Piemonte)

La tematica qui trattata trova spunto nell'orientamento giurisprudenziale del T.A.R. Piemonte, Sez. I°, 17/06-16/07/2010, n. 3132, che qui di seguito si riporta nei tratti salienti.

Nella sopra richiamata decisione, il T.A.R. per il Piemonte affermava che "*Ai sensi dell'art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche mentre la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti può essere affidata agli ordinari organi della stazione appaltante, l'attività valutativa delle offerte costituisce un compito riservato alla commissione di gara, anche nella parte in cui, concernendo la semplice rilevazione dei prezzi, si traduce nell'esercizio di attività vincolata e tale da non richiedere competenze tecniche relative allo specifico oggetto dell'appalto.*

Tale orientamento giurisprudenziale chiaramente rileva in tutte le procedure di scelta del contraente ed in particolare nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Oltre a ciò, il citato orientamento giurisprudenziale, in alcuni casi, viene richiamato a supporto dei motivi di gravame nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali.

Più in particolare, si eccepisce la violazione dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la violazione dei principi relativi al funzionamento dei collegi perfetti e la violazione dell'art. 97 della Costituzione.

In sintesi, si afferma che il seggio di gara, senza il plenum dei componenti, in seduta pubblica, procede illegittimamente all'apertura delle buste contenenti le offerte eco-

nomiche ed all'aggiudicazione provvisoria. Tale attività sarebbe illegittima, poiché le predette operazioni spetterebbero alla Commissione giudicatrice nel *plenum* e non al seggio di gara.

Sul punto pare opportuno effettuare la disamina giuridica che segue al fine di affrontare tale complessa e delicata problematica.

1. Pur considerando l'orientamento giurisprudenziale del T.A.R. per il Piemonte sopra richiamato, riteniamo di dover evidenziare che l'attività censurata, consistente nell'apertura delle offerte economiche e nell'attribuzione del punteggio al prezzo, secondo una formula matematica (prevista dal capitolo speciale), costituisca **un'attività vincolata**, attenga a norme sul procedimento e come tale, ex art. 21 octies della legge n. 241/90, non sia annullabile.

A ciò si aggiunga che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l'attività di valutazione della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti ad un appalto, ai fini della valutazione dell'ammissibilità alle fasi successive di gara, può essere senz'altro affidata agli ordinari organi della stazione appaltante (si veda in tal senso la stessa decisione citata: T.A.R. Piemonte, Sez. I°, 17/6 – 16/07/10, n. 3132), nonostante, aggiungiamo, tale attività presenti ampi margini di discrezionalità nella valutazione dei requisiti di ammissibilità (ad esempio, ex art. 38 del Codice dei Contratti, in merito alle gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni).

Orbene, ribadiamo che attività meramente ricognitive (quali quelle di apertura delle

offerte economiche, di lettura delle medesime e di attribuzione di un punteggio, sulla base di una formula matematica), non debbono richiedere una diversa disciplina rispetto all'attività di ammissione delle Ditte.

Inoltre, il seggio di gara nella seduta di apertura delle offerte economiche svolge la propria attività in **seduta pubblica, dando atto dell'integrità dei plichi contenenti le offerte economiche, provvede all'apertura dei plichi alla presenza dei rappresentanti delle Ditte ed effettua i calcoli secondo regole matematiche dettate dal capitolato speciale.**

2. Sicuramente diversa è la fase di valutazione tecnica che compete alla Commissione giudicatrice, attesa la necessità di specifiche professionalità, volute dal Legislatore, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Solo in tale fase pare necessaria la presenza degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

L'articolo 84, 1° comma del Codice degli Appalti prevede che *"Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento".*

Orbene, l'interpretazione di tale norma, ai fini che qui rilevano, impone di chiarire se *"la valutazione"* (demandata ad una Commissione giudicatrice) sia **limitata al solo giudizio tecnico esperibile** (sicuramente e solo) dagli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto o se

invece *"la valutazione"* (demandata ad una Commissione giudicatrice) si estenda anche a quelle fasi preparatorie, istruttorie, strumentali e serventi, di natura vincolata, quale quella di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

Tali atti preparatori e strumentali, di natura vincolata (consistenti nell'apertura delle offerte economiche, nel calcolo dei punti da attribuire al prezzo attraverso una formula matematica dettata dal capitolato speciale e nella conseguente aggiudicazione provvisoria), non richiedono certo la presenza di *"esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto"*.

E' evidente che l'art. 84, 2° comma del Codice degli Appalti, nel prevedere che *"la Commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante... è composta da un numero dispari di componenti... esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto"*, intende codificare la necessità di costituire Commissioni giudicatrici nella fase valutativa prettamente tecnica dei progetti o della documentazione avente natura squisitamente tecnica, non anche nelle fasi di apertura delle offerte economiche (con conseguenti scelte vincolate dell'attribuzione dei punteggi al prezzo), poiché gli *"esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto"*, in tale fase, non darebbero alcun contributo particolarmente qualificato nell'apertura delle offerte economiche e nell'attribuzione dei punteggi.

Nella fase di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, quale maggior contributo potrebbe dare un Architetto, un

Ingegnere, un Informatico, un Medico, un esperto di attrezzature biomedicali, ecc., rispetto ad un Dirigente del Servizio Amministrativo che ha curato la specifica procedura di gara?

Oltre a ciò, chiaramente, l'interpretazione che imporrebbe il *plenum* della Commissione giudicatrice anche per la fase di apertura delle offerte economiche, non collima con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dal Legislatore all'art. 1 della Legge n. 241/90.

Perché mai rendere più gravosa la fase di apertura delle offerte economiche delle Ditte con la presenza di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, senza che i citati esperti possano dare un particolare contributo valutativo, **peraltro, remunerandoli anche per tale fase** (si veda art. 84, comma 11 del Codice degli Appalti), **se non appartenenti all'organico della Stazione Appaltante?**

3. Le predette osservazioni, a nostro avviso, sono ulteriormente rafforzate dalle indica-

Il seggio di gara, senza il plenum dei componenti, in seduta pubblica, procede illegittimamente all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all'aggiudicazione provvisoria. Tale attività sarebbe illegittima, poiché le predette operazioni spetterebbero alla Commissione giudicatrice nel plenum e non al seggio di gara

zioni normative previste nel Codice dei Contratti in ipotesi di selezione della migliore offerta con il **criterio del prezzo più basso**. Il dettato normativo del codice dei contratti prevede la costituzione della Commissione Giudicatrice solo nelle procedure di scelta del contraente da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal caso si contrappongono due filoni interpretativi.

Da una parte si ritiene che la Commissione giudicatrice debba operare nel *plenum* anche nella fase di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

Dall'altra si sostiene che la Commissione giudicatrice debba effettuare le valutazioni prettamente tecniche e **non anche** le operazioni preparatorie e strumentali, di natura vincolata, quali l'apertura delle offerte economiche, l'attribuzione del punteggio al prezzo e l'aggiudicazione provvisoria.

Tale ultima tesi, come sopra premesso, pare rafforzata dal confronto con le regole dette dal Legislatore nel Codice degli Appalti in ipotesi di scelta del contraente con il criterio del **prezzo più basso**.

In tale ultimo caso, il **Codice degli Appalti non prevede una Commissione giudicatrice** (si vedano gli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/06), **poiché non è necessaria una valutazione qualitativa o tecnica del bene o del servizio da aggiudicare**.

Ma a ben vedere anche nelle procedure di scelta del contraente con il criterio del **prezzo più basso**, sono previste sia una fase di ammissione delle Ditte partecipanti, sia una fase di disamina e di confronto dei prezzi, con conseguente aggiudicazione provvisoria (in nulla dissimile da quella in esame).

Perché mai il Legislatore avrebbe previsto due regimi differenti della fase di apertura delle offerte economiche delle

Ditte, nell'ipotesi di scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, rispetto all'ipotesi di scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?

Se sussistesse tale differente regime, non sarebbe supportato da una logica giustificazione; per tali motivi viene rafforzata e confermata la tesi interpretativa dell'art. 84, 1 comma del Codice degli Appalti, indicata al punto che precede, vale a dire che l'inciso "... la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice..." deve intendersi nel senso che solo "la valutazione" di tipo tecnico dell'oggetto del contratto rientra nei compiti della Commissione giudicatrice, mentre la valutazione della documentazione amministrativa (con conseguente ammissione delle Ditte) non rientra nei compiti valutativi della Commissione giudicatrice così come, analogamente, si può affermare che anche le fasi finali di apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione provvisoria non rientrano nei compiti valutativi della Commissione giudicatrice.

4. In tale ottica interpretativa, ribadiamo che per le fasi di ammissione e di aggiudicazione pare legittima la composizione del seggio di gara formata, ad esempio, da un Presidente, due testimoni e l'Ufficiale Rogante, mentre si rende necessaria la costituzione di Commissioni giudicatrici per la valutazione qualitativa delle offerte tecniche.

Pare, altresì, sostenibile (in conformità alla giurisprudenza che ritiene legittima la delega di attività aventi carattere preparatorio ed istruttorio) (tra le innumerevoli, Consiglio di Stato, Sez. V°, 30/08/2005, n. 4422) la legittimità della delega di funzioni nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, relative alle fasi di valutazione della documentazione e di ammissione delle Ditte, nonché di apertura delle buste

contenenti le offerte economiche, attribuendo, invece, le funzioni di valutazione prettamente qualitativa a Commissioni tecniche, cioè alla Commissione giudicatrice. In tale ottica, l'interpretazione (molto frequentemente) data ed attuata, per quanto di conoscenza, dalle AA.SS.LL. Piemontesi (che pare rispettosa dell'art. 84 del Codice degli Appalti), è quella di demandare alla Commissione tecnica e/o giudicatrice le sole funzioni valutative tecniche dell'oggetto del contratto, mentre al seggio di gara sono demandate e/o delegate le funzioni amministrative, non prettamente di valutazione tecnica.

5. Peraltro le censure in esame paiono ulteriormente non condivisibili, tenuto conto del dettato dell'art. 21 octies, 2° comma della Legge n. 241/90 (inserito dall'art. 14 della Legge 11/02/2005, n. 15) che prevede testualmente: "*Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimen-*

Ci sembra in ultima analisi corretto sostenere che l'apertura delle offerte economiche, nonché l'attribuzione dei relativi punteggi al prezzo (attraverso l'applicazione di una formula matematica) possa essere svolta in seduta pubblica dal soggetto che presiede la gara e non necessariamente dalla Commissione giudicatrice nel suo plenum

to, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

La censura in esame attiene agli atti della procedura nella fase di apertura delle offerte economiche, di attribuzione del punteggio al prezzo (secondo una formula matematica) e di aggiudicazione provvisoria, atti aventi tutti natura vincolata.

Inoltre, è evidente che il contenuto dispositivo dei provvedimenti di attribuzione dei punteggi e di aggiudicazione provvisoria, ragionevolmente, non potrebbero essere diversi da quelli in concreto adottati, con conseguente applicabilità della norma sopra citata.

Qualora si ritenesse che la censura in esame attenga al vizio di incompetenza, si sottolinea che la giurisprudenza ha affermato: “*La previsione di cui all'art. 21 octies comma 1, che annovera tra le possibili cause di annullabilità il vizio di incompetenza, non esclude l'applicabilità del comma 2, primo periodo secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; pertanto, la violazione delle norme sulla competenza, in quanto «norme sul procedimento», legittima l'annullamento dell'atto vincolato e la conseguente rimessione dell'affare all'autorità competente, ex art. 26 comma 2, L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, solo ove «sia palese che il suo contenuto dispositivo [...] avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»*” (così

T.A.R. Lazio, Latina, 17/01/2007, n. 39).

Non vi è dubbio che il seggio di gara, nella seduta di apertura delle offerte economiche, non può che prendere atto delle offerte economiche formulate dalle Ditte.

Neppure, in caso di annullamento, potranno essere modificati i conteggi e l'attribuzione dei punti al prezzo, atteso che il conteggio deve essere effettuato secondo regole matematiche previste dal capitolato speciale.

Tenuto conto della natura vincolata delle attività e dei provvedimenti adottati dal seggio di gara, è applicabile l'art. 21 octies, comma 2° della Legge n. 241/90, con conseguente impedimento all'annullamento degli atti.

6. Inoltre, qualora l'attività svolta dal seggio di gara non fosse ritenuta legittima per tali ragioni, come già osservato, non pare peregrino invocare il principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale l'attività istruttoria o preparatoria può essere svolta anche in seduta **non** plenaria.

D'altronde l'attività banalissima di aprire un plico e prendere atto, con tutti i crismi della seduta pubblica, delle offerte economiche formulate dalle Ditte partecipanti, non può che considerarsi un'attività preparatoria o istruttoria delegabile, ad esempio, al solo Presidente della Commissione giudicatrice. D'altronde, se, per ipotesi, il Giudicante, investito da tale questione, si limitasse a ritenere illegittimo il solo verbale relativo alle operazioni di apertura delle offerte economiche e annullasse solo tale atto (oltre a quelli consequenziali), ragionevolmente non si dovrebbe ripetere la procedura di gara dall'inizio, ma altrettanto ragionevolmente la Stazione Appaltante dovrebbe riconvocare la Commissione giudicatrice; quest'ultima non potrebbe far altro che prendere atto delle offerte economiche formulate dalle Ditte per poi effettuare i calcoli dei punteggi da attribuire ai prezzi (che sarebbero uguali

a quelli contestati) e quindi dovrebbe aggiudicare provvisoriamente alla stessa Ditta il servizio per cui è lite.

In conclusione, si ribadisce che il dato testuale dell'art. 84 del Codice dei Contratti fa comprendere che la Commissione giudicatrice effettua "la valutazione" tecnica ed aggiungiamo solo tale attività.

La valutazione presuppone adempimenti di tipo tecnico, quindi limitati all'attribuzione dei punteggi di qualità; invece, non sussistono profili valutativi **nell'attività di apertura delle offerte economiche e di attribuzione dei punti al prezzo, attraverso un'operazione matematica** (e quindi vincolata), come tale (ribadiamo) estranea ad attività valutative.

Inoltre, l'art. 84 del Codice dei Contratti, prevede che la Commissione giudicatrice è **composta da esperti**, chiaramente necessari per effettuare le valutazioni tecniche, cioè le uniche attività che richiedono professionalità specifiche, non necessarie invece per lo svolgimento di mere attività ricognitive preparatorie e di conteggio come quelle contestate.

In tal senso ricordiamo che la Giurisprudenza ha affermato quanto segue: "L'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 prevede che «Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento».

La normativa citata demanda ad un'unica commissione la fase della valutazione dell'offerta delle imprese partecipanti, mentre non esclude che possa essere nominata un'altra commissione avente compiti di natura accertativa e vincolata alle prescrizioni di gara, con riferimento all'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese parteci-

panti ed alle operazioni di mero conteggio aritmetico dei punteggi attribuiti dalla commissione valutatrice.

Il Collegio ritiene che il principio di unicità della Commissione valutatrice possa ritenersi rispettato allorché le sole valutazioni connotate dalla c.d. discrezionalità tecnica vengano espresse da un unico organo collegiale....

Nella specie, tutte le valutazioni tecniche sono state espresse da un'unica commissione valutatrice, mentre il seggio di gara si è limitato a verificare, in capo alle imprese partecipanti, il possesso dei requisiti di carattere amministrativo previsti dal bando di gara, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale e/o tecnico, nonché a procedere all'apertura delle offerte economiche e presa d'atto dell'aggiudicazione in favore dell'ATI" (così T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II° , 09/07/2008, n. 2088).

In conclusione, l'interpretazione data all'art. 84 del Codice dei Contratti pare ragionevole ed ispirata al principio di buona amministrazione e, comunque, non contrastante con il dato normativo.

7. La tesi qui sostenuta che legittima l'operato del seggio di gara prescindendo dal plenum della Commissione giudicatrice, oltre che per le ragioni già rappresentate - (attività vincolata, non annullabile ex art. 21 octies della Legge n. 241/1990; competenza della Commissione giudicatrice limitata alle valutazioni tecniche; legittimità dei compiti preparatori ed istruttori affidati ad alcuni componenti della Commissione, compresa l'apertura delle offerte economiche; mancata previsione normativa della Commissione giudicatrice in ipotesi di procedure di scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, nonostante in tali procedure siano previste sia la fase di ammissione, sia la fase di

disamina e di confronto dei prezzi) – trova ulteriore sostegno nelle **disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti**, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, pubblicato in data 10/12/2010, che verrà applicato entro breve termine.

Più in particolare, l'**art. 283 del D.P.R. n. 207/2010** (intitolato "Selezione delle offerte"), che riguarda le procedure di scelta del contraente per l'aggiudicazione di servizi e forniture, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al **3° comma**, testualmente, prevede che "*In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'art. 284*". Tale fattispecie normativa collima esattamente con il caso di specie, rafforzando, ulteriormente, la tesi qui sostenuta.

D'altronde, il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, approvato con il D.P.R. n. 207/2010, ha natura attuativa ed esecutiva ed implica che lo stesso non possa né modificare, né introdurre novità rispetto al provvedimento legislativo attuato ed eseguito.

In altre parole, le previsioni del regolamento si muovono nell'ambito delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici e costituiscono un criterio interpretativo fondamentale, secondo cui, nel caso qui trattato, la Commissione giudicatrice valuta in seduta riservata le offerte tecniche, mentre il "*soggetto che presiede la gara*" ha il compito di esaminare le offerte economiche in seduta pubblica.

Per mero scrupolo, al fine di rafforzare ulteriormente l'indicazione interpretativa più volte ribadita, si evidenzia quanto segue.

Il citato art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, al comma 2° (nel disciplinare l'attività e le competenze della Commissione giudicatrice), prevede che "*In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'art. 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P*".

E' evidente, pertanto, che la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, **svolge le sole attività valutative di tipo tecnico** e non anche le attività meramente ricognitive di apertura delle offerte economiche, che sono demandate *ex lege* ad altro soggetto (diverso dalla Commissione giudicatrice).

Su tale solco, il T.A.R Piemonte, Sez. I°, in una recente ordinanza cautelare (in data 10-11/02/2011, n. 133), pare aver mutato orientamento, poiché, sulla specifica tematica, ha affermato testualmente "*anche alla luce del regolamento del codice degli appalti di prossima entrata in vigore, per la tipologia di appalto in questione, il meccanismo di assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica appare corretto*".

In conclusione, pare corretto sostenere che l'apertura delle offerte economiche, nonché l'attribuzione dei relativi punteggi al prezzo (attraverso l'applicazione di una formula matematica) possa essere svolta in seduta pubblica dal soggetto che presiede la gara e non necessariamente dalla Commissione giudicatrice nel suo *plenum*. Con quanto sopra esposto, senza avere la pretesa di aver risolto un nodo interpretativo complesso e delicato, speriamo di aver dato un contributo utile ad approfondire ulteriormente la tematica, in attesa di successivi arresti giurisprudenziali.

Informative antimafia e rapporti parentali

Le infiltrazioni mafiose rappresentano, nell'ambito degli appalti pubblici, "...una modalità d'inquinamento della pubblica e privata economia da parte della criminalità organizzata" (C. Lembo - Appalti di opere pubbliche ed infiltrazioni mafiose: analisi di protocolli investigativi – *Relazione svolta in occasione dell'incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema: Appalto di opere pubbliche e violazioni penali, Roma 21-23 Maggio 2007*). Le grandi somme di denaro gestite attraverso gli appalti pubblici costituiscono una sempre maggiore attrazione per le organizzazioni criminali: da qui l'esigenza di rafforzare l'applicazione del complesso normativo (in via principale, della legge n.575/1965 – *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere* –, del D.P.R. n.252/98 – *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia* –, della legge n.94/2009 – *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica* –, sino al D.P.R. n.150/2010 – *Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici* –, e non ultima la legge n. 136/2010 – *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*–) al fine di salvaguardare i pubblici poteri dall'infiltrazione mafiosa che, nell'ipotesi più dirompente, "...potrebbe giungere ad una forma di "eterodirezione" della stazione appaltante/

pubblica amministrazione, fino a condizionarne le scelte di programmazione in cui si incanala la spesa per gli appalti e, dunque, ben oltre il condizionamento dell'esito di un singolo appalto" (B. Frattasi, relazione svolta in occasione dell'incontro di studio organizzato dal C.S.M. sul tema "Il contrasto alla criminalità organizzata: l'evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti investigativi", Roma 23 giugno 2010).

Avv. Raffaele Petrosino

U.O.C. Provveditorato

ASL Avellino

Componente Ufficio Studi ACEP

Le misure previste dall'ordinamento

Il livello di contrasto dello Stato di fronte al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti pubblici può ricondursi a tre fattispecie: le misure di prevenzione, le certificazioni antimafia e le informazioni prefettizie. In primo luogo l'organizzazione criminale viene contrastata, ai sensi della legge 575/1965, con l'adozione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti "*indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*".

Ai sensi della L. n. 1423 del 1956 sono misure di prevenzione personali: a) il foglio di via obbligatorio; b) la sorveglianza speciale; c) l'obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno da

adottarsi unitamente alla sorveglianza speciale. Le misure di prevenzione patrimoniali, previste dalla L. n. 646 del 1982, consistono, invece, nel sequestro dei beni e nella loro eventuale confisca.

È bene precisare che l'applicazione delle misure di prevenzione non è la conseguenza dell'accertamento di un fatto previsto dalla legge come reato, ma discende dall'accertamento di situazioni soggettive di pericolosità: siamo, quindi, non in presenza di un giudizio di certezza, ma di probabilità.

L'art.10, comma 1, della legge 575/1965 prevede, pertanto, che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere, tra l'altro:

- l'iscrizione negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.

Il comma 2 dispone, inoltre, che il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

Ai sensi del comma 4, invece, il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

L'esigenza di rendere prontamente operativi i divieti e le decadenze previsti dall'art.10 ha fatto sì che le pubbliche amministrazioni, quindi, allorquando siano in procinto di stipulare contratti, rilasciare concessioni, ecc., siano obbligate ad acquisire, ex art.1, lett.d) legge 47/94, "...complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate". In caso di urgenza, è ammesso il ricorso all'autocertificazione (art. 5) mentre le certificazioni rilasciate dalle camere di commercio sono equiparate alle certificazioni rilasciate dalla prefettura (artt. 6 e 9) qualora riportino la dicitura antimafia apponibile grazie al collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo del Ministero dell'Interno. Ferma la certificazione antimafia, che ha lo scopo di accertare se ricorrono o meno le situazioni ostative previste dall'art.10 legge 575/65 (vale a dire il divieto di ottenere licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi, ecc. a carico di coloro nei cui confronti sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di

prevenzione), al prefetto è demandato, ex art.1, lett. d, della legge 47/94, il rilascio di informazioni in ordine alla insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose nelle società o imprese interessate: il predetto art.1, pertanto, ha delegato il Governo ad individuare i limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito le suddette informazioni. I suddetti limiti corrispondono agli importi pari o superiori a quelli determinati dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, vale a dire:

- per gli appalti pubblici di lavori pari o superiori a 4.845.000,00;
- per gli appalti pubblici di servizi e di forniture di beni nei settori ordinari, pari o superiori a 193.000,00.

In questi casi, quindi, le pubbliche amministrazioni devono acquisire, oltre alla certificazione antimafia, anche l'informativa antimafia che deve essere rilasciata dalla prefettura della provincia in cui risiede la persona fisica o ha sede la persona giuridica entro 15 gg. dalla richiesta: qualora non sia possibile rispettare tale termine, il prefetto ne dà notizia all'amministrazione e fornisce le informazioni entro i successivi 30 gg.

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione

interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Le facoltà di revoca e di recesso si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto (DPR 252/98, art.11, commi 2-3).

Quanto alla differenza tra la certificazione antimafia (e documentazione ad essa equiparata: es. certificato C.C.I.A.A. con dicitura antimafia) e l'informativa prefettizia, è opportuno chiarire che *"...sono preordinate ad assolvere a funzioni diverse, consistenti rispettivamente nell'accertamento della sussistenza o meno delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (decadenza, sospensione o divieto determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti del tribunale) e nell'acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa."* (Tar Catanzaro Sez. II, n.38/2007).

L'acquisizione delle informative prefettizie è disciplinata dagli artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. n. 252/98 e, proprio ai sensi dell'art.10, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

- a) *dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;*
- b) *dalla proposta o dal provvedimento di*

applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3- bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- c) *dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.*

Nei casi di cui sopra si parla di informative prefettizie "tipiche", fatispecie all'interno della quale viene operata una distinzione in due categorie:

- 1) informative ricognitive di cause di per sé interdittive (lett.a-b);
- 2) informative la cui efficacia interdittiva consegue agli accertamenti autonomi disposti dal prefetto sulla base delle indagini degli organi inquirenti (lett.c).

L'informatica prefettizia "tipica" rappresenta, quindi, una misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso (Le informazioni prefettizie quali strumenti di anticipato contrasto delle infiltrazioni malavitose nei pubblici appalti, www.unitel.it). Di fronte ad una informativa prefettizia "tipica" la stazione appaltante non ha alcun margine di discrezionalità: da qui l'obbligo di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione di un appalto, di non stipulare, approvare o autorizzare il contratto o i subcontratti ovvero di disporre il recesso da un contratto già in corso di esecuzione.

Accanto alla informativa prefettizia "tipica" è stata individuata l'informatica prefettizia "supplementare o atipica", caratterizzata dal fatto che essa si fonda sull'accertamento di circostanze che

indicano se il pericolo di collegamenti tra impresa e organizzazione mafiosa, ma tali da non integrare la rilevanza richiesta per le informative tipiche. La differenza tra le due tipologie si rinviene nella circostanza che l'informatica "atipica" non è di per sé impeditiva, ma consente all'amministrazione pubblica l'esercizio di un potere discrezionale che si concretizza nella scelta di sottoscrivere o meno il contratto d'appalto, di rinnovare, sospendere o revocare licenze, ecc.: si precisa, al riguardo, che per le informative atipiche il potere accertativo che risiede in capo al prefetto è esercitabile indipendentemente dal valore del contratto, della concessione, ecc. Prima di adottare provvedimenti negativi in presenza di una informativa "atipica", l'amministrazione pubblica deve procedere ad una valutazione puntuale e motivata; di seguito essa ha due alternative: a) se fa propria l'informazione "atipica", la motivazione del provvedimento negativo è desunta per relationem dalla informativa stessa; b) se, invece, non condivide l'informatica, la motivazione deve essere esplicita e dettagliata dal momento che, in tal caso, la discrezionalità è estremamente ridotta. In sostanza sull'amministrazione pubblica incombe l'obbligo di evidenziare tutte le circostanze specifiche (es: avanzato stato dei lavori o delle prestazioni appaltate) che legittimano l'avvio del rapporto contrattuale ovvero il mantenimento dello stesso. Il tutto, quindi, si fonda sulla circostanza che *"l'informatica atipica non ha carattere interdittivo ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a.; pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello*

richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l'ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull'idoneità morale del concorrente e non producono l'esclusione automatica dalla gara." (Consiglio Stato , sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6902).

**Informativa e rapporto di parentela:
Consiglio di Stato, Sez.IV,
n.2441/2010**

La pronuncia del C.di S. ha per oggetto l'appello proposto dalla società Alfa avverso le sentenze n.2604/2009 e 2605/2009, rese dal Tar Campania, sede di Napoli, I sez.

Con le due sentenze richiamate, il Tar Campania aveva respinto due distinti ricorsi di primo grado (n. 6164 del 2008 e n. 1208 del 2009) con i quali era stato chiesto, dalla società Alfa, l'annullamento di una serie di atti discendenti dall'esercizio prefettizio dei poteri interdittivi nei propri confronti. In particolare la società aveva richiesto l'annullamento di informative prefettizie sulla base delle quali alcune stazioni appaltanti avevano inibito la partecipazione della società Alfa a gare d'appalto ovvero avevano revocato provvedimenti di aggiudicazione nei confronti della predetta società. I provvedimenti impugnati, provenienti sia dalla Prefettura che dalle forze dell'ordine, prospettavano elementi di controindicazione a carico della società Alfa ricavandoli dal rapporto di parentela dei soci con il sig. Sempronio e dai precedenti penali di quest'ultimo.

La società Alfa aveva contestato l'assunto dell'iniziativa prefettizia, affermando che, mancando specifici elementi di controindicazione a carico dei soci o ex soci, degli

amministratori od ex amministratori od altri soggetti legati alla società, la esclusiva circostanza del rapporto di parentela dei due soci della società Alfa col sig. Sempronio era insufficiente per dedurne il pericolo di infiltrazione camorristica. In sostanza il TAR aveva evidenziato due fattori:

- 1) il primo aveva riguardo per la figura del Sig. Sempronio nei confronti del quale era stato emesso un giudizio negativo a causa di elementi plurimi e distinti:
 - ✓ la sua condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso ad anni sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata per anni due, comminata con sentenza della Corte di Appello di Napoli nell'anno 1986;
 - ✓ l'essere stato controllato in data xx.xx.xx in Casoria mentre era intento a dialogare con il nipote di una esponente di spicco della famiglia "X", sul conto del quale il Commissariato di Afragola aveva riferito essere stato segnalato per gravi reati e trovarsi, alla data della sua nota informativa, in stato di detenzione;
 - ✓ l'essere stato altresì controllato in data xx.xx.xx in Casoria unitamente ad un soggetto gravato da precedenti di polizia per "associazione per delinquere di stampo mafioso, usura ed estorsione" e più volte controllato, a sua volta, con elementi del clan "X".
- 2) il secondo, invece, si riferiva a quello (direttamente afferente alla società appellante) secondo cui uno dei due soci di quest'ultima non era "soltanto" la moglie del sig. Sempronio, ma la "moglie convivente", a dimostrazione dell'esistenza attuale di una situazione

di comunanza di vita e di interessi tra i due soggetti, da cui non era illogico desumere il pericolo concreto della permeabilità dell'azione dell'una rispetto agli interessi dell'altro.

La società Alfa si era opposta alle due sentenze del TAR in quanto il provvedimento prefettizio sarebbe stato errato e contraddittorio in quanto, pur asserendo che nei confronti del legale rappresentante della società Alfa non sussisteva alcuna causa ostativa o sospensiva di cui all'allegato 1 del D.lvo n. 490/1994, riteneva, tuttavia, di adombrare il pericolo di infiltrazione camorristica nella prefata società, dal momento che l'unica fonte di tale pericolo riposava nel legame che il legale rappresentante e l'altra socia della società Alfa intrattenevano con il sig. Sempronio (del quale erano rispettivamente figlio e coniuge). Il sig. Sempronio aveva subito negli anni '80 alcune condanne, ma era stato riabilitato e non aveva mai più intrattenuato rapporto alcuno con soggetti poco raccomandabili. Il solo rapporto di parentela non poteva giustificare una inibitoria ad operare in capo alla predetta società.

La coniuge del sig. Sempronio aveva ereditato l'impresa dal proprio padre: successivamente essa si era separata legalmente dal marito e quest'ultimo non aveva mai fatto parte della società in questione, creata nel 2001.

A decorrere dal 2004, inoltre, il legale rappresentante della società era il figlio dei predetti, tra l'altro non convivente con alcuno di essi.

Il C.di S., quindi, accoglieva l'appello cautelare, con sospensione della esecutività della sentenza appellata n. 02605/2009, "in quanto l'interdittiva prefettizia tipica resa dal Prefetto di Napoli ai sensi del d.lgs. 490 del 1994, art. 4 risulta fondata in modo pressoché esclusivo sulla figura

soggettiva del sig. Sempronio (rispettivamente, padre e marito dei due soci della società appellante), annettendo un valore indiziante pressoché automatico alla sussistenza del richiamato rapporto parentale e nella sostanziale carenza di un vaglio in concreto circa l'eventuale sussistenza di indici ulteriori i quali deponessero nel senso dell'effettività ed attualità dei rischi di tentativi di infiltrazioni malavitosamente a condizionare gli indirizzi operativi della società."

La esecutività della sentenza appellata n. 02604/2009 veniva sospesa dal C.di S. in data 27 ottobre 2009 con ordinanza di tenore identico a quella richiamata.

Nel merito, il Collegio, partendo dalla classificazione seguita dalla giurisprudenza amministrativa, con riguardo, in particolare, al criterio discrezivo tra informazione prefettizia tipica e atipica, evidenzia, in particolare, che le informative prefettizie atipiche sono atti non vincolanti che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice che, per "ragione di pubblico interesse" può agire con un atto di autotutela." (Consiglio Stato , sez. IV, 01 marzo 2001, n. 1148).

Il Collegio, continua, poi, evidenziando che "*La fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un'impresa, si concreta essenzialmente nell'acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici (utilizzo, che la normativa di set-*

tore mira appunto ad evitare). A tal fine, se non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, non possono tuttavia ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l'indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni." (Consiglio Stato , sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574).

Il parametro valutativo, quindi, non è quello della "certezza", ma quello della "qualificata probabilità".

Nell'ambito del giudizio d'appello, il Giudice, quindi, parte dall'esame di due elementi:

- a) il primo investe la persona del sig. Sempronio;
- b) il secondo, concerne la teorica eventualità che esso possa favorire l'infiltrazione di gruppi criminali con riguardo alla società Alfa, nella quale, dato certo, egli non riveste alcun ruolo formale.

Quanto alla figura del sig.Sempronio, il C.di S. ritiene che siano privi di attualità i criteri valutativi dai quali dedurre un permanere della pericolosità a carico dello stesso.

Quanto, invece, alla circostanza che la società Alfa possa essere oggetto di infiltrazione a causa della presenza del sig. Sempronio, il Collegio mostra la massima cautela giacché, qualora fossero stati riscontrati gli elementi di sospetto suscettibili a carico del sig.Sempronio, ci si dovrebbe chiedere in che modo si sarebbe potuto trasferire il pericolo di infiltrazione in una società cui egli è estraneo.

Il Collegio è ben consci del rischio che,

attraverso lo schermo societario, ed il ricorso a prestanomi, esponenti criminali possano gestire (o comunque rivestire un ruolo di condizionamento in negativo) imprese ad essi riconducibili; ed è consapevole della sostanziale non rilevanza e della neutralità, a fini decisorii, della avvenuta separazione del sig.Sempronio con il coniuge contitolare, insieme al figlio, dell'impresa dal momento che essa ben potrebbe essere stata strumentalmente preordinata proprio al fine di dare dimostrazione della cessazione di comunanza di vita ed interessi in realtà insussistente (i coniugi separati in realtà convivono).

Neppure può essere ignorata la circostanza che il legale rappresentante della società è il figlio del sig.Sempronio, dal che potrebbe discendere che l'influenza paterna possa risolversi in una sorta di direzione, in senso negativo, dell'attività imprenditoriale filiale.

A parte tali elementi deduttivi, discendenti esclusivamente dalla sussistenza di un incancellabile (né rinunciabile) legame di sangue, non vi sono, tuttavia, altri elementi di alcun genere che autorizzino a sostenere un influsso negativo sull'attività della società.

Il Collegio, quindi, rimarca che la giurisprudenza amministrativa ha avvertito l'esigenza di affermare che "*è illegittima l'informativa prefettizia negativa fondata sul mero rapporto di parentela o affinità, di amministratori o soci di un'impresa con elementi malavitosi, essendo necessari anche altri elementi, sia pure indiziari, tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.*"(Consiglio di Stato , sez. VI, 02 maggio 2007, n. 1916).

Le Opere Pubbliche nel nuovo Decreto Sviluppo

Avv. Pierluigi Piselli
Studio Legale Associato
Cancrini Piselli

Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, "Decreto Sviluppo", in materia di costruzione di Opere Pubbliche ha apportato numerose modifiche alla disciplina previgente. Nel tentativo di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, di semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, di garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, il legislatore ha previsto le seguenti variazioni:

- estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";
- limite alla possibilità di iscrivere "riserve";
- introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";
- introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";
- contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
- riduzione della spesa per gli accordi bonari;
- istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
- disincentivo per le liti "temerarie";
- individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
- tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
- obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
- razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");
- innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
- innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

Il tentativo di semplificare e accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici trova la sua ragion d'essere nello sforzo di dare nuovo vigore a un meccani-

smo, quello della costruzione delle opere pubbliche, che rappresenta un "motore" per lo sviluppo del Paese, oggi «fermo» o «inefficiente» a causa di una crisi economica che rende impossibile una veloce cantiereizzazione degli interventi infrastrutturali e genera, di conseguenza, una quantità ingente di contenzioso.

Passando all'analisi analitica di alcune modifiche sostanziali apportate alla disciplina in esame, preme evidenziare che le lettere b) e c) dell'articolo 3 del decreto Sviluppo apportano modifiche agli articoli 38 e 40 semplificando la disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di appalto (c.d. requisiti di moralità) e delle cause di esclusione. In particolare viene estesa la causa di esclusione prevista per i soggetti destinatari di una misura di prevenzione o che abbiano riportato condanne penali anche al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno quattro soci (attualmente sono indicati solo l'amministratore con poteri di rappresentanza e il direttore tecnico). Si riduce ad un anno il periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche, attualmente previsto in tre anni; questo, secondo la relazione tecnica del decreto, dovrebbe consentire una riduzione del contenzioso e garantire il permanere di un congruo periodo idoneo a evitare che la cessazione delle cariche dei soggetti condannati consenta automaticamente la partecipazione alle gare. Inoltre il legislatore ha sancito che non rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare le

condanne per le quali è intervenuta la rabilitazione, l'estinzione o la depenalizzazione del reato, o la revoca della sentenza e che la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata ai soli casi di gravità. Sempre relativamente ai requisiti di partecipazione, all'interno del decreto, sono stati previsti anche degli adeguamenti al diritto comunitario che esige che le false dichiarazioni, per comportare l'esclusione, siano imputabili a colpa grave o dolo; l'accertamento di detti elementi è rimesso all'Autorità di Vigilanza, che, solo ove rilevi la sussistenza di dolo o colpa grave, ordina l'iscrizione nel Casellario, iscrizione che costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e all'affidamento del subappalto per un successivo periodo della durata di un anno.

Viene introdotto, inoltre, un nuovo comma 9-ter all'articolo 40 del codice, il quale prevede che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA segnalino il fatto all'Autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto. Ancora, la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata ai **soli casi di gravità**, individuata rispetto ad una soglia di importo per omessi paga-

menti superiori a 10.000 euro agganciata al limite previsto dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73.

Preme segnalare che con riguardo all'esistenza di una situazione di collegamento tra imprese (art. 38, comma 1, lettera m-*quater*) vengono indicati analiticamente gli adempimenti del concorrente riguardo al contenuto delle dichiarazioni da presentare ai fini della verifica, da parte della stazione appaltante, dell'imputabilità o meno di più offerte ad un unico centro decisionale. Al riguardo, il legislatore nella propria relazione tecnica ha rappresentato che la Corte di Giustizia (sentenza del 19 maggio 2009 resa nella causa C-538/07) ha ritenuto **incompatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che vietи in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese tra loro in situazione di collegamento, poiché ciò implica una presunzione di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara che ostacola la libera concorrenza nel mercato comunitario.**

Lungi dal voler privare le Stazioni Appaltanti del potere di verifica sui requisiti dei partecipanti alle gare, la semplificazione compiuta dal legislatore, se da un lato limita il potere discrezionale delle stes-

se, dall'altro ne agevola necessariamente il lavoro, spesso gravoso e cavilloso. Proprio a tal fine viene introdotto un nuovo comma nell'articolo 46 che mira a limitare l'esclusione soltanto alle cause previste dal codice dei contratti pubblici e relativo regolamento di esecuzione, oltre che nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di non integrità del plico che faccia ritenere violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi di gara devono contenere l'indicazione tassativa delle predette cause e non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Il legislatore nella relazione tecnica allegata al decreto chiarisce che in tal modo si intende limitare le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici. Sempre sulla scia delle predette finalità è stabilito che i bandi di gara vengano predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli tipo approvati dall'Autorità di vigilanza, previo parere del Ministero per le infrastrutture e i trasporti e sentite le categorie professionali interessate, eventuali deroghe rispetto ai contenuti del bando-tipo devono essere debitamente motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre.

Un'altra modifica operata elimina il limite di importo fino a 1 milione di euro, previsto dagli articoli 56 e 57 del codice, per affidare i lavori mediante procedura negoziata nel caso di precedente procedura aperta o ristretta andata deserta. Tale variazione è stata commutata dal diritto comunitario, che consente in detta ipotesi l'affidamento mediante procedura negoziata senza limitazioni di importo.

Proseguendo poi l'analisi delle variazioni

Il tentativo di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici trova la sua ragion d'essere nello sforzo di dare nuovo vigore a un meccanismo oggi «fermo» a causa di una ingente quantità di contenziosi

apportate con il decreto in esame, preme ricordare che il legislatore, con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, attualmente consentite nei limiti delle somme stanziate per la realizzazione dell'opera stessa, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto (articolo 132 del codice), ha limitato la facoltà del soggetto aggiudicatore di approvare varianti entro il limite del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. Nelle intenzioni tale previsione normativa potrebbe consentire di ridurre il fenomeno dell'aumento incontrollato dei costi delle opere pubbliche.

Il legislatore, naturalmente, ha previsto anche dei cambiamenti normativi che vanno a intaccare l'altra parte contraente diversa dalla Stazione Appaltante, per l'appunto l'aggiudicatario. La novità che ha suscitato maggiori perplessità concerne le riserve. Con le modifiche apportate all'articolo 240-bis, infatti, si introduce un tetto massimo oltre il quale non è possibile per l'appaltatore iscrivere riserve. Tale tetto è fissato nel 20% del valore complessivo dell'appalto. Inoltre viene sancito il divieto di iscrivere riserve per gli aspetti progettuali oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

Il legislatore ha chiarito che eventuali imprevisti occorsi nell'esecuzione dell'appalto, per la quota superiore alla predetta soglia (20%), rientrano nel rischio di impresa assunto in sede di gara. Sebbene, spesso, in fase di esecuzione del contratto le riserve alimentano il contenzioso tra appaltatore e stazione appaltata e dilatano inevitabilmente i tempi di esecuzione del contratto, tale previsione normativa non è stata accolta di buon grado da tutti gli

operatori del settore, perché limita chi, invece, avendo sostenuto, a buon ragione, maggiori costi e avendo subito danni per un importo superiore a 20% del valore complessivo dell'appalto, non può più iscrivere riserve.

Una trattazione a parte, infine, merita una novità assoluta introdotta dal Decreto Sviluppo, la cosiddetta "lite temeraria", introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici attraverso l'art. 246 bis. Nei giudizi afferenti le procedure di appalto, ferma restando la disciplina sulle spese di giudizio di cui all'articolo 26 del codice del processo amministrativo, si impone alla parte soccombente - qualora la decisione sia fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati - il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per i ricorso introdotivo del giudizio. Il gettito derivante dall'applicazione di tali sanzioni è regolato dall'articolo 15 delle norme di attuazione di cui all'Allegato 2 del codice del processo amministrativo (il gettito viene versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni). Evidentemente quest'ultima previsione, in linea con spirito con il quale è stato emanato il Decreto sviluppo, mira a «scoraggiare» chi decide di intraprendere "temerariamente" una causa.

Evidentemente con il presente *excursus* non si esaurisce l'esame delle novità apportate dal decreto sviluppo; perciò ci si riserva di analizzare successivamente le ulteriori modifiche apportate dal decreto sviluppo.

La partecipazione alle procedure di affidamento dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Avv. Filippo Martinez
Avv. Davide Moscuza
 Martinez & Partners
 Studio legale associato

La questione relativa alla necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), percentuale di esecuzione dell'appalto e possesso dei conseguenti requisiti tecnici ed economici rappresenta uno dei temi più dibattuti in materia di appalti pubblici: in proposito, la recentissima entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), con l'introduzione di nuove disposizioni in materia, ha rinfocolato il dibattito, che si è arricchito di interessanti pronunce dei giudici amministrativi.

Il raggruppamento temporaneo costituisce uno strumento giuridico di derivazione comunitaria, con il quale si realizza una forma particolare di cooperazione occasionale tra imprese e che consente di partecipare congiuntamente ad una singola gara d'appalto unendo sinergicamente le proprie capacità tecniche, professionali ed economiche, senza che ciò comporti la necessità di costituire un nuovo e distinto soggetto di diritto.

Il raggruppamento si contraddistingue per la contitolarità del rapporto obbligatorio e per l'organizzazione interna, che si realizza attraverso un mandato irrevocabile con rappresentanza, conferito da una o più imprese (mandanti), collettivamente, ad un'altra impresa (capogruppo-mandataria) legittimata a svolgere ogni attività giuridica connessa e dipendente dall'appalto in nome e per conto del raggruppamento medesimo. L'aggregazione si qualifica per un coordinamento transitorio, destinato a cessare con la conclusione dell'appalto, e per la divisione, tra i partecipanti, delle attività e del rischio

imprenditoriale. Ciò premesso, la questione della necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione delle imprese ad un RTI e le quote individuali di esecuzione delle prestazioni (e delle relative capacità tecniche ed economiche) è di notevole rilievo pratico, incidendo sull'ammissione del concorrente alla procedura. In proposito, occorre distinguere tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture.

Per quanto concerne gli appalti di lavori, è principio ormai assodato che – per ogni impresa del RTI – debba sussistere una perfetta corrispondenza tra la quota di partecipazione al raggruppamento, la quota di esecuzione dei lavori e la quota di qualificazione relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. A tal riguardo, l'art. 37, comma 13 del Codice impone la necessaria simmetria tra quote di partecipazione al RTI e quote di effettiva esecuzione della prestazione, prevedendo che *"I concorrenti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento"*. In merito al possesso dei requisiti di qualificazione, il comma 6 della suddetta norma prevede specificamente che *"Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo"*.

Sulla scorta di tali norme, l'univoco orienta-

mento della giurisprudenza amministrativa, consolidatosi già precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, riteneva che "*Il comma 13 del Codice dei contratti pubblici ha stabilito un parallelismo tra le quote di partecipazione vamate da ciascuna associata nell'ambito del raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che ciascuna di esse è tenuta obbligatoriamente ad eseguire (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8253 del 27 novembre 2010). E sulla base delle predette indicazioni preventive e formali deve essere operata la verifica della sussistenza delle richieste qualificazioni delle imprese*" (tra le più recenti: Cons. Stato, 7 marzo 2011, n. 1422).

Adesso, per i lavori, le norme citate vanno lette in combinato disposto con l'art. 92, comma 2, del nuovo Regolamento, che fa rientrare espressamente in tale doverosa simmetria anche le quote di qualificazione degli operatori, stabilendo che "*I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti*". Il legislatore ha quindi introdotto il principio secondo cui, negli appalti di lavori, le quote di partecipazione, identiche alle quote di esecuzione, devono rispettare le percentuali richieste per la qualificazione. La *ratio* delle suddette prescrizioni è rinvenibile nell'esigenza di evitare che la formula del raggruppamento temporaneo venga utilizzata dai concorrenti come strumento elusivo dei requisiti di ammissione con effetti negativi sull'interesse pubblico (ex

multis, Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098).

Tale esigenza è avvertita anche nel settore dei servizi e delle forniture.

In proposito, sussiste l'obbligo per le imprese in RTI di indicare preventivamente, in sede di presentazione dell'offerta di gara, le prestazioni che saranno eseguite da ciascuno: l'art. 37, comma 4, del Codice stabilisce infatti che "*Nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati*".

Il dovere di preventiva indicazione delle quote di esecuzione risponde a precise esigenze di interesse pubblico:

- mettere la Stazione appaltante nelle condizioni di conoscere, già in sede di offerta, il soggetto che effettivamente eseguirà il servizio, nonché la divisione specifica tra le imprese riunite;
- consentire una agevole verifica della competenza tecnica dell'esecutore, comparata con la documentazione prodotta in gara;
- rendere efficace ed effettiva la composizione del raggruppamento allo scopo di unire sinergicamente capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari fra loro, impedendo la partecipazione di imprese non qualificate.

L'art. 275 del Regolamento, in merito ai requisiti di partecipazione negli appalti di servizi e forniture, prescrive ora che, per i raggruppamenti temporanei, "*il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti*

dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".

Tuttavia, in tale settore, il principio di perfetta coincidenza tra quota di partecipazione al RTI, quota di esecuzione dell'appalto e possesso dei requisiti tecnico-economici è stato (ed è ancora) oggetto di vivace dibattito, sebbene, negli ultimi tempi, si stia affermando un orientamento giurisprudenziale di carattere "sostanzialistico" che – sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme – estende il principio oltre l'ambito dei lavori. Sul punto, parte della giurisprudenza sostiene che tale regola sia stata sancita esclusivamente per i lavori, negando che essa possa essere applicata anche ai servizi e alle forniture, per i quali il citato art. 37, comma 4, del Codice imporrebbe soltanto di dichiarare le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, senza alcun riferimento alla quota di partecipazione al RTI, "mentre il successivo art. 42 nulla dispone in merito al rapporto tra requisiti di capacità tecnica e quota di partecipazione all'associazione temporanea" (TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 ottobre 2009, n. 9861). Secondo tale orientamento, la necessaria simmetria tra quote, se applicata anche al settore dei servizi e delle forniture, violerebbe il principio della massima partecipazione alle gare e quello della libera concorrenza.

Contrario a tale impostazione è l'orientamento, affermatosi più di recente, il quale sostiene che il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici debba trovare applicazione anche per gli appalti di servizi. La base normativa da cui prende le mosse il ragionamento dei giudici amministrativi è rappresentata dal già citato art. 37, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, il quale, nel fissare la regola del parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, non può essere limitato ai soli appalti di lavori, ma

deve estendersi anche a servizi e forniture. In proposito, la giurisprudenza ha compiuto un ulteriore passo in avanti, evidenziando come, in una corretta prospettiva di tutela dell'interesse pubblico, tali quote debbano essere indicate in offerta dai concorrenti che partecipano alle gare in RTI, atteso che le Stazioni appaltanti devono essere garantite circa l'effettiva capacità tecnico-economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali devono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali: ciò può avvenire solo ove la singola impresa sia dotata dei requisiti adeguati alla sua percentuale di partecipazione al raggruppamento. I giudici amministrativi evidenziano, infatti, che gli artt. 37, comma 6, e 40 del Codice, i quali impongono l'obbligo di qualificazione per i soggetti che eseguono lavori pubblici, sebbene riferiti a quest'ultimo settore, pongono un principio fondamentale in materia di procedimenti di evidenza pubblica, valevole anche per gli appalti di servizi e forniture (cfr., tra le più recenti, TAR Basilicata, sez. I, 11 marzo 2011, n. 131). Ne discende, dunque, "la necessità (e perciò anche a prescindere da una specifica indicazione della lex specialis di gara) che le quote di partecipazione ad un'ATI siano indicate in sede di offerta onde permettere alla stazione appaltante di verificare il possesso, da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dei requisiti di ammissione alla gara in relazione alle singole quote di partecipazione all'ATI stessa e di assicurare l'effettiva corrispondenza sostanziale tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all'ATI e quota di esecuzione dell'appalto" (così TAR Veneto, 30 giugno 2011, n. 1105; v. anche TAR Lazio, Latina, 26 marzo 2010, n. 386).

D'altronde, diversamente opinando, l'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese si presterebbe ad essere utilizzato strumentalmente per consentire ad un'impresa del tutto priva di requisiti di partecipazione di eseguire ugualmente appalti pubblici. Infatti, come

sottolineato da attenta giurisprudenza, "Se un'impresa che partecipa in una determinata quota ad un'ATI non possiede poi la qualificazione richiesta dalla legge speciale nella stessa misura, non può garantire l'amministrazione di adempiere correttamente alla sua obbligazione contrattuale, generandosi un'aporia e uno scollamento tra il quantum di partecipazione al raggruppamento e la misura della partecipazione dell'impresa all'esecuzione del contratto di appalto di servizi. Ragion per cui deve predicarsi anche nel settore dei servizi la cogenza e vigenza del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e percentuale di esecuzione dei servizi affidati dalla P.A." (TAR Piemonte, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 467. V. anche TRGA Trentino-Alto Adige, 19 ottobre 2010, n. 199). Tale soluzione ermeneutica, a nostro avviso, è da valutare con favore in quanto consente di ben contemporare, da un lato, l'interesse pubblico delle Amministrazioni a contrattare con soggetti professionalmente ed economicamente affidabili e, dall'altro lato, l'esigenza di garantire la trasparenza della procedura e la *par condicio competitorum*. In questo senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato con una recentissima pronuncia che ha avallato l'orientamento più recente, affermando che "dal complesso delle disposizioni che governano la partecipazione alle gare d'appalto dei raggruppamenti temporanei di impresa e, in particolare, dall'esame degli artt. 37, 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006, è dato ricavare un ineludibile principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase dell'offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI e tra le quote stesse di partecipazione e le quote di esecuzione; e, quindi, tra quote di qualificazione e quote di esecuzione" (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2011, n. 2804). La sentenza è di notevole rilievo, considerato che il Supremo Consesso ha anche aggiunto che "Siffatto principio costituisce, quand'anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito

di ammissione, la cui inosservanza determina l'esclusione dalla gara" e che "tale simmetria sostanziale non può ritenersi in qualche modo non necessaria in materia di appalti di servizi, dal momento che l'ampia discrezionalità riconosciuta in tale settore alle amministrazioni aggiudicatrici nella individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di questi con l'istituto del raggruppamento d'imprese (esercitabile unicamente in sede di predisposizione della legge di gara) non fa certo passare in secondo piano (o addirittura venir meno) l'esigenza di evitare che, in materia di affidamento di servizi, le imprese si avvalgano del raggruppamento, non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d'ammissione stabilite dal bando di gara e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull'interesse pubblico".

La ratio di tale conclusione è assolutamente condivisibile. Infatti, considerato che, negli appalti di servizi o di forniture, ai fini della partecipazione i concorrenti in RTI devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-finanziari indicati nel bando, la necessaria verifica della competenza tecnica dell'esecutore ha senso e risulta efficace solo nella misura in cui il requisito di partecipazione alla gara "speso" da ciascuna impresa del raggruppamento sia strettamente connesso alla concreta misura della partecipazione della concorrente alla esecuzione dell'appalto. In quest'ottica, come sottolineato dal Consiglio di Stato nella suddetta pronuncia, il principio di massima apertura del mercato e di più ampia partecipazione alle gare ad evidenza pubblica si coordina con il principio costituzionale di buon andamento della P.A., sotteso all'esigenza che l'apporto di ciascuna impresa riunita in RTI all'esecuzione del servizio appaltato sia direttamente correlato alla sua capacità tecnica ed economica, come richiesta e dimostrata ai fini della partecipazione del raggruppamento alla procedura.

Verso il XVII Congresso

IL CONGRESSO FARE DEL 2005 A TORRE NORMANNA



Il XV Congresso Nazionale della FARE, organizzato dall'AREPS il cui presidente è Giovanni Mineo, si tenne a Torre Normanna, in provincia di Palermo, nei giorni dal 21 al 24 settembre del 2005. Il tema scelto fu *"Qualità ed appropriatezza nel processo degli acquisti"*, titolo che da solo ci permette alcune importanti considerazioni sul ruolo della federazione in quel delicato frangente per il nostro Paese.

I primi anni del duemila, difatti, erano stati caratterizzati dalla regionalizzazione dei sistemi sanitari con la conseguente stratificazione e diversificazione dei modelli organizzativi. Rispetto a questa importante spinta innovativa, tuttavia, le politiche regionali di promozione della formazione e aggiornamento del personale risultava quanto mai carente. Rispetto a tale criticità, l'obiettivo dei provveditori riuniti in Sicilia fu quello di mettere

in comune le relative competenze per accrescere la professionalità di ciascuno, così che il processo d'acquisto risultasse arricchito in termini di qualità e accuratezza in ogni singola realtà locale in cui il singolo fosse tornato a lavorare. Il goal della formazione, da sempre in cima alle preoccupazioni della FARE, venne pertanto ad essere riattualizzato come unico strumento per offrire risposta all'allarmante stato dell'arte, vessato da molteplici problemi per operatori e utenti. Il saluto introduttivo dei lavori viene dato dal Cardinale Emerito di Palermo, **Sua Eminenza Salvatore Papalardo**. A seguire vi fu una *lectio magistralis*, incentrata sul tema del congresso, tenuta dal giornalista e scrittore **Melo Freni**. Rilevante ancora la relazione morale tenuta da Marco Boni, a conclusione dei lavori, come presidente uscente dopo un lungo e proficuo mandato alla guida della Federazione (integralmente pubblicata sul numero 10/05 di TEMA). Altre relazioni da segnalare sono: "La qualificazione della domanda di beni e servizi in sanità" di **Renzo Fondriest**, ATE; "Modelli di organizzazione della domanda di beni e servizi e marketing di acquisto" di **Orfeo Mazza**, ARE. Rilevanti anche i temi trattati nelle tavole rotonde e nei Workshop che si sono svolti durante la manifestazione. Ricordiamo:



convegni e congressi

"Alta formazione e "identità" professionale del provveditore-econo. L' "albo professionale" nella proposta FARE; "Ritardi di pagamento: implicazioni e possibili soluzioni"; "Valutazione della qualità dei farmaci nel processo di acquisto, tra norme di settore e concorrenza". Di assoluto rilievo fu lo scambio di idee che avvenne a Palermo fra i vari soci circa la creazione di quella che sarebbe stata la Fondazione FARE. Già negli anni precedenti il congresso, si era posto l'accento sul fatto che l'attività formativa realizzata dalla Federazione avesse assunto, anche economicamente, una consistenza tale da imporre al ricorso, specie sul piano fiscale, ad una entità strutturata con i precisi contorni di attività commerciale. Tuttavia, fu proprio nel corso dei lavori congressuali che il dibattito circa la ragione sociale della nuova struttura portò ad individuare scopi e funzioni di portata più ampia rispetto a semplici questioni di carattere amministrativo. In linea con la missione della Federazione, la Fondazione assunse pertanto delle finalità alte, volte a valorizzare e tutelare all'esterno la figura del Provveditore-Econo. Il congresso del 2005 fu pertanto momento fondamentale di transito verso l'approvazione, avvenuta in via definitiva il 1 dicembre 2006, dello Statuto della Fondazione FARE Sanità da parte del Consiglio direttivo della FARE. Prima della conclusione dei lavori, vennero assegnati, da una apposita giuria, i seguenti premi:

- Premio FARE 2005 – a **Giuseppe Solazzi**, per avere predisposto uno schema del tutto innovativo di Capitolato speciale di appalto per l'acquisto di fili da sutura.
- Premio TEME 2005 – a **Simona Carignola** per l'articolo "Revisione delle procedure per gli acquisti sotto soglia di rilievo comunitario e cono procedure di evidenza pubblica" – Menzione speciale – a **Eva Bellini e Nicolina Signoretta** per "La centralizzazione degli acquisti: revisioni delle procedure" e "L'evoluzione normativa UE in materia di appalti pubblici: istituti innovativi e raccordo con gli ordinamenti nazionali 2004".

In basso a sinistra:
Premio Fare 2005 Giuseppe Solazzi.
Al centro:
Il presidente APE ritira il premio
Teme 2005.



convegni e congressi



Al termine delle giornate congressuali, L'Assemblea nazionale dei delegati delibera il rinnovo delle cariche sociali, secondo le previsioni del nuovo Statuto, nei nomi:

ALBO D'ONORE: Giovanni D'Alessandro, Umberto D'Agnolo.
Consiglio di Presidenza: Franco Astorina: Presidente; Elvio Codega: V. Presidente; Gino Muci, Renato Martinolli, Orfeo Mazza: Consiglio di Presidenza; Alberto Riccio, Nicola Montepaone, Carmine Iasevoli: Collegio dei Sindaci.



Dedichiamo poi uno spazio del nostro amarcord ad alcuni dei tanti sponsor che da tempo affiancano l'attività della FARE.





STORIA DEI DINTORNI DI RICCIONE – Prima Parte: URBINO

Le informazioni più antiche in nostro possesso circa l'origine di Urbino non risalgono ad un periodo anteriore a quello dell'insediamento dei Galli. Recenti ritrovamenti archeologici, tuttavia, attestano la presenza di insediamenti nella località già a partire dal IV secolo a.C.

La città viene fondata dai Romani nel 41 a.C., in seguito alla sottomissione dei Galli Senoni e alla rapida conquista di tutto il territorio marchigiano, con il nome di Urbinum (derivato con ogni probabilità dal latino urvum, il manico ricurvo dell'aratro, allusione alla conformazione naturale del terreno) Mataurense (derivato molto probabilmente dal fiume Metauro, in prossimità del luogo, come denominazione distintiva rispetto all'Umbra Urvinum Hortense). La ragione della immediata importanza che la città viene ad assumere si deve alla sua collocazione strategica: essa è infatti un importante percorso di collegamento alternativo alla via Falaminia, che collega Roma con Rimini attraverso Fano. Nel VI secolo d.C., in seguito alle invasioni barbariche di Goti, Bizantini e Longobardi, l'importanza strategica di Urbino cresce notevolmente e successivamente viene ad essere inclusa nelle donazioni che Carlo Magno riserva al Pontefice, ragione questa del dominio papale sul territorio. Il successivo periodo di conflittualità feudali segna un momento di declino per la città marchigiana, che successivamente diviene comune libero sotto il comando di importanti famiglie vicine al Papa. Al venire meno della diretta influenza ecclesiastica, si associa via via un controllo sempre più stretto degli imperatori Svevi sul territorio, fin quando questo non viene concesso in feudo ai Montefeltro nel 1155. Costoro, lombardi di origine, conti di Carpegna, si vedono offrire la città per merito del valido condottiero Antonio di Montefeltro, il quale dimostra fedeltà all'imperatore contrastando una rivolta a Roma insorta ai suoi danni. La dinastia prosegue fino all'apogeo, raggiunto nel Rinascimento con il celebre Federico da Montefeltro, con cui il Ducato di Urbino assume una funzione significativa e strategicamente cruciale, di importanza irrinunciabile nella preservazione dell'equilibrio politico italiano sancito dalla pace di Lodi. Lo stato di Urbino, difatti, include Gubbio, Cagli e il Montefeltro, situandosi come entità politica equilibrante al confine tra le Marche e la Romagna.

Il prestigio raggiunto con Federico è rapido e considerevole, se si pensa al fatto che il Duca si può permettere di investire 200.000 scudi per la costruzione del sontuoso Palazzo Ducale e passa alla storia come uno dei più amati anche per essersi potuto concedere il lusso di imporre una tassazione bassissima. Alla morte di Federico, nel 1482, il potere passa a Guidubaldo, che regala un ulteriore periodo di splendore e fasto alla corte. Le occasioni di vita pubblica del duca sono evocate anche ne "Il Cortegiano" di Baldassarre Castiglione. Tra i personaggi più illustri che transitano per Urbino in questo periodo ritroviamo i Medici in esilio e il cardinal Dovizi di Bibbiena, autore di quella "Calandria" che passerà alla storia come la prima commedia in prosa italiana. Nel 1502 viene istituito il "Collegio dei Dottori", riconosciuto da Papa Giulio II, da cui successivamente si sviluppa la Libera università degli Studi. Da non dimenticare anche la Cappella Musicale voluta dal Duca. Sempre negli stessi anni si rivela nel Ducato il genio di un artista destinato a far parlare molto di sé a Firenze e Roma: parliamo di Raffaello Sanzio. Alla morte di Guidubaldo, nel 1508, la dinastia si interrompe e il Ducato passa nelle mani dei Della Rovere. Uno degli anni meno fausti nella storia urbinate è il 1525, in cui si registra il trasferimento della corte a Pesaro. Tra i principali meriti storici dei Della Rovere c'è indubbiamente quello di avere intessuto rapporti con un altro artista di portata storica: Tiziano.

Rassegna giurisprudenziale

L'art. 84, comma 10 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per il quale, quando la scelta della migliore offerta debba avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice "devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte" "come recentemente ritenuto da questo TAR (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 266 del 2008), ha la finalità di garantire la trasparenza e l'imparzialità della procedura di gara, ed il suo carattere tassativo non consente deroghe di sorta (nello stesso senso, di recente, anche: TAR Molise, sez. I, nn. 651, 126 e 81 del 2009; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1268 del 2008; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1854 del 2007; TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1897 del 2007)". (cfr. art. 84, comma 10 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

La stazione appaltante "come puntualizza la costante giurisprudenza amministrativa, ha l'obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solo nell'ipotesi in cui esprima un giudizio negativo che faccia venire meno l'aggiudicazione. Laddove, invece, la verifica di anomalia conduca a confermare la già disposta aggiudicazione (...) non è richiesto che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale, potendo in tal caso trovare sostegno per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente o negli stessi documenti a corredo

dell'offerta. In quest'ultimo caso, quindi, quando l'Amministrazione ritenga convincenti le giustificazioni fornite, non occorre che la determinazione si basi su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni, ma incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare specifici elementi da cui il giudice amministrativo può evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione era manifestamente irragionevole (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, sez. I, n. 2554 del 2009; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6708 del 2009)". (cfr. art. 87 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

Tratte da Tar Piemonte, Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 3939, Promelit S.p.A. contro Comune di Santhia', nei confronti di F.G.S. S.r.l.

Il Comune indiceva una procedura di gara negoziata ristretta avente ad oggetto la fornitura dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale, individuando il criterio di aggiudicazione in quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Contestualmente all'indizione della gara, il responsabile del Servizio di Polizia locale del Comune attribuiva al dott. Alfa l'incarico per la redazione del progetto della fornitura, affidandogli contemporaneamente anche i compiti di sopralluogo delle aree di intervento, di "stesura atti amministrativi", di "valutazione tecnica in sede di

gara" e di collaudo dell'opera. Con successiva determinazione lo stesso Responsabile nominava la Commissione esaminatrice della procedura di gara, inserendovi anche il dott. Alfa in qualità di "Componente Esperto".

Alla gara partecipavano, e venivano ammesse, solo due imprese: Beta, con un'offerta di complessivi euro 94.572,58; e Delta, con un'offerta di complessivi euro 95.000,00.

Alla fine della procedura, previa verifica dell'anomalia dell'offerta economica, è risultata aggiudicataria la ditta Beta, in ragione del maggior punteggio complessivo ottenuto (punti 98/100, a fronte del punteggio di 86,96/100 ottenuto da Delta). Nello stesso giorno dell'aggiudicazione definitiva è stato stipulato il contratto di appalto.

La società Beta, seconda classificata, ha, quindi, proposto ricorso davanti al competente Tar, chiedendo l'annullamento degli atti di gara e l'inefficacia del contratto di appalto stipulato dal Comune con l'aggiudicataria, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno. La ricorrente ha formulato un unico motivo articolato, con il quale eccepisce tra l'altro:

- a) la violazione dell'art. 84, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, perché il dott. Alfa era stato nominato membro della Commissione esaminatrice in un momento anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- b) la violazione dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163

del 2006, perché il commissario dott. Alfa aveva già svolto un "incarico tecnico" relativamente al contratto del cui affidamento si trattava;

- c) la violazione dell'art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2010, perché, in mancanza di espressa precisazione che mancassero, nell'organico dell'amministrazione, "adeguate professionalità", con conseguente richiesta di nominativi agli Ordini professionali od alle Università, l'amministrazione aggiudicatrice aveva fatto ricorso ad un commissario esterno (il dott. Alfa);
 - d) il mancato rispetto del termine dilatorio imposto dall'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, considerato che il contratto con la società Delta era stato stipulato il giorno stesso dell'aggiudicazione definitiva;
 - e) l'insufficienza della motivazione nel procedimento di verifica di anomalia dell'offerta. Per quanto concerne il risarcimento del danno, la ricorrente premetteva che "la fornitura è stata eseguita completamente", quindi concludeva che "non resta che la tutela risarcitoria per equivalente".
- Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato perché "è stato, anzitutto, violato il comma 10 dell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, a norma del quale, allorché la scelta della migliore offerta debba avvenire con il criterio dell'offerta economicamente



più vantaggiosa, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice "devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte". Nel caso di specie, l'ing. [Alfa] è stato individuato quale componente della commissione tecnica sin dal conferimento dell'incarico di progettazione (ossia, sin dal 18 febbraio 2010), ben prima dunque della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissata al 12 marzo). Non vale, in proposito, replicare che l'atto di conferimento dell'incarico non contiene alcuna formale nomina dell'ingegnere come commissario: è, al contrario, sufficiente osservare che il conferimento del compito di "Valutazione tecnica in sede di gara" (in quella sede compiuto) equivaleva, nella sostanza, a predeterminare la partecipazione del professionista alla commissione tecnica (come poi, in effetti, è avvenuto), con sostanziale violazione della prescrizione legislativa. Quest'ultima, del resto, come recentemente ritenuto da questo TAR (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 266 del 2008), ha la finalità di garantire la trasparenza e l'imparzialità della procedura di gara, ed il suo carattere tassativo non consente deroghe di sorta (nello stesso senso, di recente, anche: TAR Molise, sez. I, nn. 651, 126 e 81 del 2009; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1268 del 2008; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1854 del 2007; TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1897 del 2007)". Il Tar ritiene, inoltre, che "l'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 –

sicuramente applicabile, in tutte le sue prescrizioni, anche agli appalti pubblici di fornitura –, poi, risulta violato anche nella prescrizione di cui al comma 4, a norma del quale "I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta". Nel caso di specie, viceversa, il fatto stesso che l'ing. [Alfa] avesse già svolto l'incarico di progettazione impediva alla stazione appaltante di nominarlo membro della Commissione giudicatrice". La nomina dell'ing. Alfa quale membro della commissione tecnica ha determinato, infine, secondo il Tar, anche la violazione del comma 8 dell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, a norma del quale "I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base

di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza". Nel caso di specie, invece, pur non essendo l'ing. [Alfa] un funzionario della stazione appaltante, egli è stato nominato membro della commissione tecnica senza che ricorressero i presupposti, né fossero osservate le modalità, di cui alla citata disposizione". Delle tre ulteriori censure, poi, il Tar ha ritenuto manifestamente fondata quella concernente la violazione dell'obbligo di c.d. stand still di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006 (nella formulazione vidente ratione temporis), perché "al riguardo, è sufficiente rilevare che lo stesso giorno in cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva è stato anche stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria, senza quindi che la stazione appaltante abbia rispettato il termine dilatorio di cui alla citata disposizione. Ciò determina l'applicabilità, in questo giudizio, delle nuove norme introdotte dal codice del processo amministrativo (artt. 121 ss.) le quali, in difetto di specifiche norme transitorie, sono immediatamente applicabili ai giudizi in corso (salve, ovviamente, le situazioni già consolidate alla data di entrata in vigore delle norme stesse)".

Il Tar respinge invece la censura sull'insufficienza della motivazione nel procedimento di verifica di anomalia dell'offerta medesima, perché la stazione appaltante "come puntualizza la costante giurisprudenza amministrativa, ha l'obbligo di motivare in maniera particolarmente

approfondita solo nell'ipotesi in cui esprima un giudizio negativo che faccia venire meno l'aggiudicazione. Laddove, invece, la verifica di anomalia conduca a confermare la già disposta aggiudicazione (come avvenuto nella specie) non è richiesto che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale, potendo in tal caso trovare sostegno per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente o negli stessi documenti a corredo dell'offerta. In quest'ultimo caso, quindi, quando l'Amministrazione ritenga convincenti le giustificazioni fornite, non occorre che la determinazione si basi su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni, ma incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare specifici elementi da cui il giudice amministrativo può evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione era manifestamente irragionevole (cfr., da ultimo, TAR Piemonte, sez. I, n. 2554 del 2009; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6708 del 2009)".

Ne deriva, conclude il Tar, "l'annullamento di tutti gli atti di gara gravati dalla ricorrente, ad eccezione della determinazione con la quale è stata indetta la gara, posto che l'illegittima composizione della commissione tecnica ha determinato l'illegittimità di tutti gli atti dalla stessa compiuti, in una con l'illegittimità dell'aggiudicazione finale", nonché l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Sulla commissione di gara

Un nostro lettore chiede di sapere se la commissione di gara debba essere unica, oppure se organi diversi possano essere preposti all'apertura delle buste e alla valutazione dell'offerta tecnica.

**Monica Piovi
Piero Fidanza**
PA Consultant

La giurisprudenza ha dato risposte diverse alla questione in esame.

L'orientamento più convincente sembra essere quello espresso da una recente sentenza del TAR Piemonte (T.A.R. Piemonte, 6.4.2011, n. 351), in cui il giudice espone dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto ad abbandonare la posizione assunta precedentemente (citando l'art. 283 del Regolamento di esecuzione del codice che distingue tra "commissione che valuta le offerte in una o più sedute riservate" e "soggetto che presiede la gara in seduta pubblica").

Il giudice piemontese ha ritenuto corretta la procedura seguita dall'amministrazione, che aveva previsto la nomina di una commissione tecnica all'esclusivo fine della valutazione delle offerte tecniche, mentre le offerte economiche erano state valutate dal cosiddetto "seggio di gara". Nel passaggio più significativo di tale sentenza leggiamo che "L'intervento della commissione tecnica si giustifica in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica, appunto per la natura delle valutazioni necessarie in quella sede;

esso non appare per contro necessario, né talvolta rispondente a principi di economicità dell'azione amministrativa, là dove, ai fini della valutazione dell'offerta economica, occorra semplicemente fare applicazione di una formula meccanica per individuare l'offerta più bassa (in tal senso anche C. Stato sez. V, 13.10.2010, n. 7470)". Nello stesso senso, si è ritenuto che l'attività del seggio di gara possa essere ripartita tra una commissione tecnica ed una commissione, per così dire, amministrativa, che avrebbe il compito di aprire le offerte economiche e di attribuire il relativo punteggio, quando quest'ultima si risolve in una operazione meramente matematica, priva di qualsiasi discrezionalità (cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, 10.2.2011, n.244). Si ammette così la prassi di consentire che le sole valutazioni connotate dalla c.d. discrezionalità tecnica siano espresse dall'organo collegiale preposto, tanto più nelle materie in cui, la valutazione delle offerte tecniche, oggetto dell'appalto, richieda conoscenze approfondite, connotate da una particolare perizia

e professionalità tecnica (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 9.7.2008, n. 2088).

In senso contrario invece il giudice del Tar Lazio (TAR Lazio, Roma, 5.4.2011, n. 3009) ha evidenziato che deve essere la medesima commissione a valutare le offerte sotto il profilo tecnico e ad assegnare i punteggi all'offerta economica.

In linea con il TAR Lazio si era pronunciato in precedenza il TAR Lombardia (questa volta nella sede di Milano e non di Brescia, come nel caso sopra citato): quest'ultimo aveva ritenuto inammissibile che nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche fosse affidata a commissioni diverse, dovendo la valutazione essere effettuata dalla stessa commissione giudicatrice, salvo restando la possibilità di incaricare un seggio di gara per la preliminare valutazione della regolarità della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione delle offerte (T.A.R. Lombardia, Milano, 5.12.2009, n. 5346).

elenco fornitori

1**biancheria | calzature
confezioni | materassi | tessuti**

A HILLENBRAND INDUSTRY

- Superfici antidecubito di seconda generazione sia ad aria che in schiuma specifica
- Letti elettrici da degenza per la riduzione dei rischi legati alla movimentazione manuale del paziente
- Sistemi-letto polifunzionali integrabili per aree intensive
- Barelle ad elevato coefficiente di resistenza
- Servizi di noleggio di superfici antidecubito e letti studiati per l'ottimizzazione della spesa

Via Ambrosoli, 6 – 20090 Rodano (MI) – Tel. 02 950541 – Fax 02 95328578



Azienda con Sistema Qualità certificato da DNV=UNI EN ISO 9001/2000. Materassi e guanciali antifiamma omologati in classe uno – i – emme dal Ministero dell'Interno in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. del 26.06.84 (prevenzione incendi). Materassi antidecubito, fodere, coperte, telerie.

Via Stradella, 135 – 35011 CAMPODARSEGO (PD) Tel. 049 5566488 (r.a.)
Fax 049 5566189 – hospital.division@imaflex.it – www.imaflex.it

2**alimentazione | ristorazione | attrezzature e
manutenzione per cucine industriali**

CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione, con 10.516 dipendenti fra cui oltre 1.200 cuochi, è una delle maggiori aziende europee nel settore della ristorazione moderna. Nata nel 1992 a Reggio Emilia, è oggi la realtà del settore più diffusa sul territorio italiano con attività in 16 regioni e 70 province e all'estero opera in Belgio, Bulgaria, Stati Uniti e Vietnam. CIR food sviluppa la propria attività in tutti i segmenti di mercato: ristorazione collettiva (scolastica, socio-sanitaria, aziendale, per militari e comunità), ristorazione commerciale, banqueting e buoni pasto. Con 969 cucine, di cui 101 pubblici esercizi, nel 2010 CIR food ha prodotto 62 milioni di pasti per un fatturato di 398,5 milioni di € di cui il 68% generato dalla ristorazione collettiva.

Sede di Roma Via Tenuta del Cavaliere, 1 – 00012 Guidonia – ROMA
Tel. 0774/390368 – Fax 0774/392359

Sede Legale Via Nobel, 19 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/530111 – fax 0522 530100
e-mail: cir-food@cir-food.it – http://www.cir-food.it



Azienda leader nella distribuzione, mediante distributori in comodato, di bevande per la prima colazione, bevande per disfagici e diabetici, piatti unici frullati, zuppe, trite, purè, e alimenti specifici per il settore sanitario.

GENERAL BEVERAGE Zona Industriale Loc. Novoleto – 54027 Pontremoli (MS) – Italy
Tel. +39 0187 832305 – Fax. +39 0187 461368 – www.iobevo.com



Gnodi Service S.r.l.: manutenzione programmata e straordinaria su attrezzature per cucine industriali – fornitura di macchinari di tutte le maggiori marche e di impianti per la ristorazione collettiva. www.gnodiservice.it

Kitchen Trailer S.r.l.: Vendita e noleggio di cucine mobili su container o MotorHome. Soluzioni su misura complete e di grande qualità, interamente personalizzate e immediatamente operative in qualsiasi situazione ove manchi una struttura fissa ad esempio perché ferma per ristrutturazione. Piatti freschi pronti per essere consumati appena cucinati evitando l'alterazione del sapore del cibo dovuto ad un consumo con molte ore di ritardo causate dal trasporto di un catering esterno.
www.kitchentrailer.it

GNODI GROUP Via dell'industria, 2 – 21019 Somma Lombardo (Va)
T. 0331 969260 – F. 0331 969148



SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.p.A.
Ristorazione, Bar e Vending
Cap. sociale € 12.240.000,00

DIVISIONE SANITÀ Via dei Lavoratori, 116 – Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 660521 – Fax 02 66011819 – www.serist.it

3**apparecchiature elettromedicali****AIR LIQUIDE**
Sanità™

Air Liquide Sanità Service, società leader nel settore dei gas medicinali e tecnici, potendo contare su una consolidata esperienza, un ampio know how e un'elevata professionalità, garantisce alla propria clientela ospedaliera l'intero processo di fornitura e di distribuzione di gas medicinali e tecnici, dalla produzione all'applicazione clinica. Air Liquide Sanità Service è partner di fiducia delle strutture ospedaliere e delle equipe mediche e chirurgiche grazie alla varietà e professionalità dei servizi e prodotti offerti:

- la fornitura di gas medicinali e tecnici; i servizi ospedalieri legati alla gestione dei gas medicinali e tecnici; la progettazione e la realizzazione di impianti di distribuzione dei gas; la progettazione e la realizzazione di complesse banche criogeniche controllate con sistemi di controllo telematico; un rapporto di tipo consulenziale per la ricerca e l'elaborazione di soluzioni sempre più innovative ed efficaci.

I **gas medicinali** prodotti da Air Liquide consentono di migliorare le cure, il comfort, il benessere e la vita dei pazienti. In ambito ospedaliero, essi servono ad eseguire diagnosi, alleviare il dolore, anestetizzare e curare. A casa, essi vengono utilizzati per assistere la respirazione del paziente. I principali gas medicinali sono:

- l'ossigeno, somministrato puro in ospedale o a domicilio; il protossido d'azoto, utilizzato come anestetico o, in miscela con l'ossigeno, come analgesico; l'aria, somministrata in ospedale, in ambito chirurgico o nei reparti di pneumologia; il monossido di azoto, prescritto in ospedale nell'ambito della chirurgia cardiaca.

Air Liquide Sanità Service S.p.A. Via Alfonso Capecelatro, 69 – 20148 Milano
Tel. 02 40211 – Fax 02 4021533 – www.airliquidesanita.it

**BRAUN**
SHARING EXPERTISE

Divisione Aesculap: Elettrobisturi – Apparecchiature per Videolaparoscopia – Trapani e sistemi motori – Aspiratori chirurgici – Neuronavigazione

Divisione Hospital Care: Sistemi per infusione e trasfusione – Accessori per linee infusionali – Pompe volumetriche peristaltiche ed a siringa – Pompe per nutrizione entrale – Sistemi automatizzati per riempimento sacche per nutrizione parenterale

B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO
Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350
Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298
Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357
servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbraun.it



Forniture Ospedaliere
• Apparecchiature Elettromedicali
• Ecografi – Ecocardiografi – Moc
• Materiale radiografico
• Assistenza tecnica
• Corsi di Formazione
• Sala Multimediale

EIDOMEDICA S.r.l. Via Aurelia, 678 – 00165 ROMA
Tel. 06 6650291 r.a. – Fax 06 66502953 – info@eidomedica.it – www.eidomedica.it



- Servizi
- Ecografia
- Ecocardiografia
- RM e TC
- Emergenza
- Cardiologia
- Monitoraggio
- Information Technology

ESAOTE S.p.A.

Via Siffredi, 58 – 16153 Genova – Tel. 010–6547.1 – Fax 010–6547275
Via Di Caciolle, 15 – 50127 Firenze – Tel. 055–4229.1 – Fax 055–434011
www.esaote.com

GE Healthcare produce tecnologie medicali e servizi dedicati che stanno ridefinendo una nuova era nella cura dei pazienti. La nostra esperienza nell'imaging medico, nella diagnostica, nelle tecnologie informatiche, nei sistemi di monitoraggio paziente, nella ricerca su nuovi farmaci e nello sviluppo di tecnologie dedicate alla ricerca farmacologica, sta aiutando i ricercatori e i clinici a sviluppare migliori cure per un maggior numero di persone nel mondo, a un costo minore. Inoltre, GE Healthcare collabora con i leaders del settore healthcare, impegnandosi a sostenere i cambiamenti nelle strategie globali necessarie per implementare un cambiamento di successo verso sistemi di cura sostenibili. La visione del futuro "Healthymagination" di GE invita tutti a partecipare a questo viaggio, poiché GE sviluppa continuamente innovazioni focalizzate sulla riduzione dei costi, maggiore accesso alle cure e una migliore qualità ed efficienza in tutto il mondo. GE Healthcare, con sede in Gran Bretagna, è un business da 16 miliardi di dollari di General Electric Company (NYSE: GE). GE Healthcare al mondo può vantare più di 46.000 persone impiegate, al servizio dei professionisti della sanità e dei loro pazienti in più di 100 nazioni.

GE Healthcare via Galeno, 36 – 20126 Milano – tel 02 26001111 – fax 02 26001119
www.gehealthcare.com

elenco fornitori



DIVISIONE CRITICAL CARE

Il Gruppo MAQUET è leader mondiale nelle tecnologie medicali e la divisione **Critical Care** si propone come partner ideale nel fornire apparecchiature tecnicamente all'avanguardia in sala operatoria e terapia intensiva. La tecnologia "SERVO" è da lungo tempo riconosciuta come gold standard nel mercato della ventilazione meccanica. La piattaforma ventilatoria SERVO-i in terapia intensiva, in tutta la sua gamma, soddisfa le esigenze profondamente diverse dei pazienti adulti, pediatrici e neonatali. L'innovativo sistema di monitoraggio dell'attività elettrica del diaframma tramite sondino dedicato permette un'analisi della meccanica respiratoria del paziente senza precedenti. Il ventilatore FLOW-i rappresenta un punto di svolta in anestesia poiché sfrutta tutta l'esperienza della tecnologia "SERVO" per garantire elevate performance ventilatorie anche in sala operatoria. **MAQUET Critical Care**, unico partner per molteplici soluzioni tecnologicamente avanzate e dedicate al paziente.

MAQUET Italia S.p.A.

Critical Care Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello B. (MI)
Tel. 02 6111351 – Fax 02 611135261 – www.maquet.com



DIVISIONE SURGICAL WORKPLACES

MAQUET è leader mondiale nelle tecnologie medicali e la divisione Surgical Workplaces si propone come partner in sala operatoria e terapie intensive per: tavoli operatori, lampade scialitiche, integrazione di sale operatorie, stativi pensili, sale operatorie e aree critiche prefabbricate nonché blocchi operatori chiavi in mano. La filosofia adottata da Maquet si basa sulla ricerca di innovazioni tecnologiche che promuovono e supportano la migliore e naturale interazione macchina-paziente in modo da fornire al clinico gli strumenti idonei a tale scopo. **MAGNUS**: è il nuovo sistema operatorio a piani trasferibili creato da MAQUET per semplificare il lavoro del personale e per ottimizzare i processi in sala operatoria. **ALPHAMAQUET 1150**: il sistema a piani trasferibili più affidabile è commercializzato con ben 12.000 unità sparse sull'intero territorio mondiale. **POWERLED**: nuova lampada scialitica con tecnologia a LED di ultima generazione, con una resa di visibilità sul campo operatorio unica ed adatta a tutte le tipologie di chirurgie. **MAQUET OR-INTEGRATION**: è l'innovativo sistema di integrazione di tutti i segnali audio-video presenti in sala operatoria. **ALPHA-PORT, MODUTEC**: MAQUET offre la più ampia gamma di pensili da sala operatoria e terapie intensive che il mercato oggi proponga, funzionalità, ampia possibilità di cablaggio interno per tutte le esigenze, maneggevolezza e design accattivante rendono questi prodotti unici nel loro segmento. **VARIOP**: è la sala operatoria prefabbricata in acciaio inox verniciato prodotta da MAQUET sin dal 1968 con ben 500 installazioni sul territorio.

MAQUET Italia S.p.A.

Surgical Workplaces Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello B. (MI)
Tel. 02 6111351 – Fax 02 611135261 – www.maquet.com



Sapi Life è la società del Gruppo Sapi – leader nel settore dei gas tecnici e medicinali, puri e purissimi e liquidi criogenici – che opera in ambito sanitario con strutture e tecnologie dedicate sia ai servizi di home care, sia alle strutture ospedaliere pubbliche e private.

SANITÀ E SERVIZI OSPEDALIERI: • Fornitura di gas medicinali • Realizzazione e manutenzione di impianti di distribuzione gas medicinali • Servizi ospedalieri: global service, monitoraggio ambientale, accessori, monouso • Reparti specializzati "chiavi in mano" • Criobiologia: congelatori programmativi, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio in azoto liquido. **HOME CARE:** • Ossigenoterapia • Dispositivi respiratori: ventilazione meccanica, aerosol, monitoraggio, sindrome delle apnee nel sonno, SIDS • Nutrizione artificiale • Auxili terapeutici • Assistenza domiciliare integrata • Servizio di assistenza tecnica dispositivi medici: collaudi, manutenzione ordinaria e straordinaria.

SAPIO LIFE S.r.l. Via Silvio Pellico, 48 – 20052 MONZA (MI)

Tel. 039 8398 2 – Fax 039 2026143 – sapiolife@sapiolife.it – www.grupposapiolife.it



Sistemi Ecografici digitali con Doppler Pulsato, Continuo e Color Doppler per applicazioni addominali, ostetrico-ginecologico, periferico-vascolare, cardiologico, urologico. **Sonde** specialistiche, intraoperatorie, laparoscopiche e per biopsia. **Sistemi di Tomografia Computerizzata Volumetrica/Spirale – Multislice – Risonanza Magnetica – Radiologia Polifunzionale Computerizzata – Angiografia Digitale** – Sistemi per Emodinamica ed Angioplastica – Mammografia.

Toshiba Medical System S.r.l. Via Canton, 115 – 00144 ROMA

Tel. 06 5207711 – Fax 06 5295879 – itatoshi@tmse.nl – www.toshiba-europe.com

Serv.Tecnico: Tel. 06 52077208 – Fax 06 5204739



Apparecchiature elettromedicali e scientifiche

VIGLIA s.r.l.

Sede legale e operativa: C.so G. Ferraris, 105 – 10128 TORINO
Tel. 011 5805202 (r.a.) – Fax 011 5805210 – info@viglia.it – www.viglia.it



4

apparecchiature e servizi di sterilizzazione



3M, attiva da decenni nel campo della Sterilizzazione, è oggi in grado di fornire, accanto a tecnologie e prodotti di elevato standard qualitativo – **confezionamento e indicatori per il monitoraggio dei processi** – che superano tutte le indicazioni normative correnti, anche e soprattutto presenza a fianco del cliente con **servizi di elevato valore aggiunto** (consulenza per l'accreditamento e la certificazione ISO, strutturazione di protocolli operativi, servizi di addestramento e formazione, etc.), tutti basati sulla consapevolezza che solo personale preparato e qualificato è in grado di gestire le complessità e le criticità di un così importante processo ospedaliero.

3M – ITALIA S.p.A. Via S. Bovio, 3–Loc. S. Felice – 20090 SEGRATE (MI)
Tel. 02 70351 – Fax 02 70352049 – Numero Verde 167 802145



SHARING EXPERTISE

Divisione Aesculap
Autoclavi – Containers ed accessori

B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO
Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350
Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298
Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357
servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbraun.it

5

apparecchiature radiologiche ed accessori



Apparecchiature e pellicole radiologiche tradizionali e sistemi digitali di gestione e archiviazione immagini.
www.agfa.com/healthcare

Agfa–Gevaert s.p.a. Via Gorki, 69 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02 3074.2 – Fax 02 3074422



Carestream Health nasce dallo scorporo del business medico di Eastman Kodak Co.
Offre prodotti e soluzioni a marchio Kodak per l'imaging medicale, dentale, molecolare e per la radiografia industriale: film, chimici, direct e computed radiography, sistemi RIS/PACS, CAD, soluzioni di archivio immagini, servizi customer care e professionali.

CARESTREAM HEALTH ITALIA Viale Matteotti 62 – 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel 02 660981 – www.carestreamhealth.com



Trade Art 2000

Trade Art 2000 S.r.l. Via della Pisana, 1353 – 00163 ROMA – Tel. 06 65771711 r.a.
Fax 06 65771718 – info@tradeart2000.com – www.tradeart2000.com

6

arredamento | mobilio



Favero Health Projects S.p.A.

Via Schiavonesca Priula, 20
31030 Biadene di Montebelluna – Treviso – Italy
Tel +39 0423 6125 – Fax +39 0423 612680
info@favero.it – www.favero.it
www.hospitalfavero.com
Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2000



PROGETTAZIONE COSTRUZIONE ARREDAMENTI PER OSPEDALI – CLINICHE – ISTITUTI – CASE DI CURA – COMUNITÀ – RESIDENZE ASSISTITE
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE BLOCCHI OPERATORI

INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.p.A.

Via Caltana, 121 – 35010 VILLANOVA (Padova) – Italy
Azienda certificata ISO 9001:2008 – ISO 13485:2003
Tel. 049 9299511 – Fax 049 9299500 – info@malvestio.it – www.malvestio.it

elenco fornitori

7

articoli sanitari | dispositivi medici e prodotti farmaceutici

3M Salute

Prodotti monouso in TNT per la copertura del paziente in sala operatoria, camici chirurgici in TNT, teli da incisione iodati e non, rasoi per tricotomia, mascherine chirurgiche. Prodotti per la medicazione di cateteri intravascolari, cerotti per la sutura e la medicazione di ferite chirurgiche, prodotti per la prevenzione e la cura delle ferite croniche. Bende sintetiche per immobilizzazioni rigide e semirigide, stecche preconfezionate.

3M – ITALIA S.p.A. Via S. Bovio, 3 – Loc. S. Felice – 20090 SEGRATE (MI)
Tel. 02 70351 – Fax 02 70352049 – Numero Verde 167 802145

AMGEN® Dompé

Biotecnologie applicate al settore farmaceutico
La nascita di Amgen Dompé trae origine dalla solida collaborazione stretta in Italia dal gruppo Amgen e dal gruppo Dompé. Amgen Dompé vuole sostenere nel nostro Paese, con la sua esperienza e con lo sforzo della ricerca del Gruppo Amgen, l'innovazione biotecnologica, focalizzata alla terapia di patologie gravi e invalidanti, in tre aree chiave: oncologia, nefrologia ed ematologia.

Amgen Dompé S.p.A. Via Enrico Tazzoli 6 – 20154 Milano (MI)
Tel. 02 6241121 – Fax 02 29005446

ARTSANA

Gruppo industriale e commerciale per la produzione e la vendita di articoli destinati alla medicazione, all'incontinenza, alla venipuntura e di articoli sanitari vari.

ARTSANA S.p.A.
Sede Sociale: Via Saldarini Catelli, 2 – 22070 Grandate Como (Italia)
Sede secondaria: Via Mentana, 21/B – 22100 Como (Italia)
Tel. 031 382111 (ric. aut.) – Fax 031 382400 – Telex 380253

AstraZeneca

ASTRAZENECA S.p.A.
Palazzo Volta – Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI)
www.astazeneca.it

I numeri per contattarci:

- Centralino Tel. 02 98 011
- Biblioteca Tel. 02 98 01 57 61
- Ufficio Gare Tel. 02 98 01 65 78
- Customer Service Hospital numero verde Tel. 800 33 42 98
- Customer Service Hospital numero verde Fax. 800 30 23 50
- Responsabile relazioni istituzionali Tel. 02 98 01 53 84

Boston Scientific

La Boston Scientific è un'azienda a livello mondiale che sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici. Da oltre 30 anni la Boston Scientific si dedica al miglioramento delle procedure mediche meno invasive grazie ad un ampio e dettagliato portafoglio di prodotti,

tecnologie e servizi innovativi che coprono una vasta gamma di specialità mediche. Diffusi a livello mondiale, i prodotti della Boston Scientific consentono a medici ed altri professionisti del settore di migliorare la qualità della vita dei pazienti fornendo alternative all'intervento chirurgico.

Boston Scientific Spa Viale Forlanini, 23 – 20134 Milano – Italy – Tel. +39 02 269830

B BRAUN

SHARING EXPERTISE

Divisione Aesculap: Suture – Protesi vascolari – Filtri per vena cava – Sistemi totalmente impiantabili – Sostituti durali – Reti chirurgiche – Drenaggi post-operatori – Emostatici – Strumentario per chirurgia mininvasiva – Strumentario chirurgico specialistico e di base – Protesica anca e ginocchio – Osteosintesi – Prodotti per colonna vertebrale – Artroscopia – Sistemi di navigazione per ortopedia e neurochirurgia – Prodotti per cardiologia interventistica e diagnostica – Prodotti per monitoraggio emodinamico – Accessori per elettrofisiologia.

Divisione Hospital Care: Siringhe e cannule – Sistemi per venipuntura centrale e periferica – Sistemi per anestesia spinale, epidurale e del plesso – Cateteri uretrali – Sistemi di misurazione e drenaggio delle urine – Prodotti e presidi per nutrizione enteral e parenterale – Soluzioni infusionali e per irrigazione.

Divisione OPM: Presidi per colo, ileo ed urostomizzati – Presidi per la raccolta dei liquidi di drenaggio – Presidi per la raccolta di urina – Cateteri vescicali idrofilo per il cateterismo intermittente – Sistemi per la gestione del catetere vescicale a permanenza.

B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO

Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350
Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298
Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357
servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbraun.it



Sistemi di aspirazione monouso per liquidi biologici (Medivac) – Guanti chirurgici sterili specialistici e Guanti da esame – Tessuto non tessuto per sale operatorie (Convertors) – Set Procedurali (Custom Sterile)

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l. UNIP. Via Ticino, 4 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055 7766511 – Fax +39 055 340112 – www.medline.com

DePuy Mitek
A division of Johnson & Johnson MEDICAL[®]
Via del Mare, 55
00040 PRATICA DI MARE – POMEZIA (RM)
Tel. 06 91194328 – 06 91194546 – Fax 06 91194349

Distrex
PARTNER IN CHIRURGIA
SUTURE CHIRURGICHE E MONOUSO SPECIALISTICO

Distrex S.p.A. Via P. Donà, 9 – 35129 PADOVA
Tel. 049 775522 r.a. – Telefax 049 8073966

Ethicon Products
WORLDWIDE
A division of Johnson & Johnson MEDICAL[®]
Suture assorbibili e non assorbibili per chirurgia tradizionale e mininvasiva, adesivi cutanei, reti, protesi, sistemi di drenaggio e prodotti speciali per sala operatoria.

Via del Mare, 56 – 00040 PRATICA DI MARE – POMEZIA (RM)
Tel. 06 911941 – Fax 06 91194290

Servizio clienti Tel. 06 91194500 – Fax 06 91194505 – cservice@ethit.jnj.com

Ethicon Endo-Surgery
A Johnson & Johnson company
Suturatrici Meccaniche Interne, Sistemi per Emostasi, Prodotti per Laparoscopia, Line Cardivascolare, Breast Care, Ultracision

Via del Mare, 56 – 00040 PRATICA DI MARE – POMEZIA (RM)
Tel. 06 91194327 – Fax 06 91194290

FATER S.p.A.
Vendite Ospedaliere
Pannolini e salviettine per bambini – Ausili per incontinenti – Assorbenti igienici femminili e proteggislip – Assorbenti interni – Prodotti per l'igiene della persona. Azienda certificata ISO 9001:2008

Via A. Volta, 10 – 65129 PESCARA
Tel. 085 4552554 – Fax 085 4552552 – legnini.a@fater.it – www.fater.it

FE.MA
La realizzazione pratica di quanto Fe.Ma intende proporre all'Ente Ospedaliero pubblico e privato, consiste nella messa in opera di un "global service" che si articola nella:

- Progettazione di S.O. e Gestione della Centrale di Sterilizzazione;
- Somministrazione di materiale monouso in tessuto non tessuto per sala operatoria, Custom Pack "Fe.Ma"
- Kit ambulatoriali (cateterismo vescicale, sutura, etc.) "Fe.Ma"
- Camici, teli, coperture "Fe.Ma"
- Fornitura e noleggio di strumentario Chirurgico Tedesco "AS"
- Lampade Scialitiche
- Mobili e Arredi in Inox "Blanco"
- Mobili e Arredi per Ufficio "Styl Office"
- Fornitura di Strumentario chirurgico monouso Inox Sterile "Fe.Ma"

Fe.Ma Srl Via Rosa Luxemburg, 23/25 – 20085 Locate di Triulzi (MI)
Tel. 02.90470177 – Fax 02.90470049 – www.femaservizi.com – info@femaservizi.com

Gynecare
Gynecare, divisione della Johnson & Johnson Medical Spa, orientata alla costante ricerca e diffusione di soluzioni per la salute della donna nel campo ginecologico e urologico femminile.

GYNECARE Via del Mare, 56 – 00040 PRATICA DI MARE – POMEZIA (RM)
Tel. 06 91194210 – Fax 06 91194290 – info.gynecare@ethit.jny.com

GlaxoSmithKline S.p.A.
Via A. Fleming, 2 – 37135 – Verona
Centralino: 045 921 8111
Direzione Affari Regionali:
Tel. 045 921 9819 – Fax: 045 921 8097
Mail: onofrio.n.palombella@gsk.com

elenco fornitori



Dispositivi medici monouso sterili in TNT per sala operatoria (teli, set, camici, kit procedurali, guanti chirurgici, cotone radiopaco), strumentario in acciaio monouso, medicazione classica e avanzata, bende di fissaggio, supporto ed elastocompressione, guanti da esplorazione, ausili assorbenti per l'incontinenza, prodotti per l'igiene dell'ospite e strumenti per l'autodiagnosi.

PAUL HARTMANN SPA Via della Metallurgia, 14, zai 2 – 37139 Verona
Tel. 045 8182411 – fax 045 8510733 – www.hartmann.info – info@it.hartmann.info



- Dispositivi medici ed accessori per stomia.
 - Dispositivi medici per il trattamento delle ferite.
 - Dispositivi medici per il drenaggio di ferite e fistole.
- Dispositivi medici per la gestione di continenza ed incontinenza urinaria.
- dansac** azienda che da anni si dedica alla produzione di dispositivi medici mono e due pezzi per la cura e la gestione di colo, ileo e urostomie.
- Hollister S.p.A.** Strada 4 – Palazzo 7 – Centro Direzionale MilanoFiori – 20090 Assago (MI)
Tel. 02 8228181 – Fax 02 57518377 – www.hollister.it – www.dansac.it



DIVISIONE CARDIOVASCULAR

MAQUET Cardiovascular si è affermata come leader di mercato nel settore della Cardiochirurgia, della Cardiologia Interventistica e della Chirurgia Vascolare. Con le sue quattro linee di prodotti, Cardiopulmonary, Cardiac Assist, Cardiac Surgery e Vascular Intervention è oggi in grado di fornire sistemi di elevata tecnologia e soluzioni innovative.
La linea **Cardiopulmonary** offre una gamma completa di prodotti, hardware e disposable, per la circolazione extra-corporale: Ossigenatori, Emofiltri, Circuiti, Scambiatori di calore, Elettrodi stimolatori, Pompa Centrifuga, Circuito CEC miniaturizzato. È leader nel campo del supporto cardiocirculatorio e polmonare (ECMO) con i sistemi PLS e Cardiohelp.
Cardiac Assist offre una gamma completa di soluzioni personalizzate per la terapia con contropulsazione aortica, utilizzata nello shock cardiogeno, nello scompenso cardiaco acuto, nelle aritmie cardiache e come supporto nella chirurgia a cuore aperto e nell'angioplastica coronarica.
Cardiac Surgery fornisce soluzioni tecnologicamente avanzate per la chirurgia a cuore battente: shunt coronarici, sistema Acrobat per la stabilizzazione coronarica e Heartstring sistema di anastomosi prossimale sull'aorta. Inoltre questa linea comprende un sistema di prelievo endoscopico di vene e arterie per by-pass coronarici: Vasoview Hemoprop.
Vascular Intervention, costituita da due brand di altissima qualità nel campo delle protesi vascolari, Intergard e Hemashield, offre un supporto completo ai cardiochirurghi e ai chirurghi vascolari nel trattamento degli aneurismi aortici toracico-addominali e nelle procedure vascolari periferiche. Fra i prodotti più avanzati di questa linea vi sono le protesi Silver con trattamento antibatterico all'argento e le protesi ibride Fusion che uniscono i vantaggi del poliestere a quelli del PTFE.

MAQUET Italia S.p.A. **Cardiovascular** Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello B. (MI)
Tel. 02 6111351 – Fax 02 611135261 – www.maquet.com



Prodotti per anestesia, rianimazione, cure intensive, cardiologia.

MEDICA VALEGGIA S.p.A. Via P. Donà, 9 – 35129 PADOVA
Tel. 049 775477 – Fax 049 775884



Produzione e commercializzazione di sistemi biomedicinali all'avanguardia per il trattamento delle malattie croniche.

Medtronic Italia offre molteplici soluzioni cliniche e tecnologie innovative in varie aree terapeutiche: Aritmie Cardiache, Cardiochirurgia, Vascolare, Neurologia, Chirurgia Vertebrale, Diabetologica, Gastroenterologica, Otorinolaringoiatria e Tecnologie Neurochirurgiche.

Medtronic Italia S.p.A. Piazza Indro Montanelli, 30
Tel: +39 02.24137.2 – Fax: +39 02.24138.2 – www.medtronic.it



Novartis Farma S.p.A.
Largo U. Boccioni, 2 – 21040 Origgio (VA)
Tel. 02.96541
www.novartis.it



Pall Corporation è Leader nella **Filtrazione di Fluidi** nel Settore Industriale, Farmaceutico e Medica. La Filtrazione è una sofisticata tecnologia che permette la purificazione da particelle e microrganismi di olii, aria, vapore, fluidi complessi e acqua. Pall Lifesciences comprende la Divisione Farmaceutica dedicata alla filtrazione e validazione nella produzione di farmaci e la Divisione Medical dedicata all'area Sanitaria.

Divisione Life Sciences

La filtrazione in ambito sanitario comprende **Dispositivi Medici con Marchio CE** quali filtri per Cardiochirurgia, produzione **Emocomponenti**, **Laparoscopia**, **Ventilazione Meccanica**, **Terapia Endovenosa** e **Rete Idrica**. La Struttura di Pall Italia Comprende uno stabilimento di produzione sacche per Emocomponenti ad Ascoli Piceno. Lo stabilimento è bacino di utenza per Europa, Australia e Nuova Zelanda. Filtri per la trasfusione di sangue ad alta efficienza di rimozione leucocitaria. Sistemi di separazione cellulare per la concentrazione di cellule staminali. Sistemi di protezione della rete idrica sanitaria quali step di pre filtrazione e filtri sterilizzanti al punto d'uso per i pazienti ad alto rischio di contaminazione da patogeni dell'acqua.

Laboratori Life Sciences

La nuova sede di Pall Italia a Milano, comprende il **Laboratorio Europeo di Pall LifeSciences** certificato ISO 9001: Vision 2000, sito di **Validazione e Certificazione** di step di filtrazione in ambito Farmaceutico e analisi delle **Acque Sanitarie**.

Pall Italia S.r.l. Via Emilia 26 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02 488870.2 – fax 02 4880014 – www.pall.com



Roche S.p.A.

Viale G.B. Stucchi, 110 – 20052 Monza (MI)
Tel. linea verde 800 821145 – Fax linea verde 800 824038



SESAT

La **SESAT s.r.l.**, leader sul territorio da oltre 15 anni, offre un servizio di consegna direttamente a domicilio degli assistiti dei seguenti presidi: **stomia** (sacche, placche per colo/ileo/uro/stomia, ecc.), **caterismo** (catereteri interni, esterni, sacche urina, ecc.), **diabetici** (strisce, lancette, aghi, siringhe, ecc.) **ortopedici** (sacche urina, ecc.). La gamma di prodotti che SESAT offre è la più completa presente sul mercato, dispone infatti dei presidi di **tutte le principali case produttrici**, garantendo così la "libera scelta" all'utente finale.

La consegna domiciliare della fornitura è più conveniente per l'Ente e più soddisfacente per l'Assistito, perché offre una serie di vantaggi:

- sconto in sede di gara, di sicuro interesse sui prodotti
- servizi offerti ad hoc finalizzati all'ottimizzazione della spesa, che comportano un ulteriore sconto aggiuntivo
- risparmio sugli eventuali costi dovuti alla distribuzione diretta da parte degli Enti
- ottimo rapporto Costo/Beneficio per l'Assistito
- personale specializzato a disposizione degli assistiti e delle amministrazioni.

Grazie ad una politica di dialogo costante ed approfondita con tutti gli operatori sanitari, la SESAT rappresenta il partner migliore per le Aziende A.S.L.

SESAT – De Rosa s.r.l. Via della Stazione, snc – 81030 Grigignano di Aversa (CE)
Tel. 081.8133388 – Fax 081.8133424



Da oltre 150 anni **Smith & Nephew** sviluppa dispositivi medici innovativi per gli operatori sanitari di tutto il mondo ed è leader in ognuno dei segmenti nei quali è focalizzata: Ortopedia, Wound Management ed Endoscopy. La divisione Endoscopy è leader di settore perché offre una gamma di prodotti unica oltre a numerosi servizi a valore aggiunto che la rendono un partner più che un fornitore. Il suo catalogo include telecamere 3 CCD Full HD endoscopiche e tutti gli accessori per la visualizzazione, il trattamento e l'archiviazione dell'immagine, sistemi di resezione meccanica, manuale e a radiofrequenza, dispositivi elettromedicali per la gestione della pressione intrarticolare. Gli strumentari chirurgici e i relativi impianti per la riparazione dei tessuti molli per Ginocchio, Spalla, Piccole Articolazioni ed Anca ne completano il portfolio.

Nell'ambito del Wound Management Smith & Nephew è leader nel settore delle medicazioni avanzate. Il suo portafoglio prodotti è il più completo del mercato ed include medicazioni, farmaci e dispositivi elettromedicali (come la terapia a pressione negativa – NPWT) per la cura di ferite croniche, acute ed ustioni. Con un patrimonio di competenze che non ha eguali nel wound care, offre supporto clinico, formativo e gestionale, per favorire la diffusione di un approccio orientato all'efficienza ed all'appropriatezza delle cure.

Smith & Nephew Ortopedia è uno dei principali soggetti sul mercato mondiale nella traumatologia e nella ricostruzione articolare. Da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo, si propone nel settore ortopedico con tecnologie sempre più innovative al fine di ottenere soluzioni protetiche anche per pazienti giovani ed attivi, per garantire agli stessi il minor impatto chirurgico ed il massimo recupero funzionale. La formazione, la comunicazione e la diffusione delle conoscenze in ambito ortopedico sono da sempre importanti obiettivi volti a soddisfare le sempre crescenti esigenze degli ortopedici.

Smith & Nephew S.r.l. Via De Capitani, 2a – 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 60941 – Fax 039 651535

elenco fornitori

**8**

attrezzature e prodotti di laboratorio



A.MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.
Via Sette Santi, 3 – 50100 Firenze
Tel. 055 5680233 / 5680304 – Fax 055 5680216
diaggare@menarini.it – www.menarinidiagnostics.it



Sistemi originali ONETOUCH® Ultra®, ONETOUCH® Ultra², ONETOUCH® UltraSmart™ e ONETOUCH® UltraEasy™

LIFESCAN ITALIA Divisione della Johnson & Johnson Medical SpA
Sede operativa: Via Chiese, 74 – 20126 Milano (MI)
Tel.: 02 647421 – Fax: 02 6431326 – www.LifeScan.it



Siemens Healthcare Diagnostics è l'azienda leader a livello globale nella diagnostica clinica, impegnata nel mettere a disposizione dei propri clienti in tutto il mondo le informazioni cliniche utili per ottenere screening accurati, diagnosi precoci, trattamento, monitoraggio e terapia del paziente.
Il portfolio prodotti comprende: chimica clinica, immunochimica, sistemi integrati, plasma proteine, farmacotossicologia, sistemi di automazione, ematologia, emostasi, analisi urine, infettivologia, biologia molecolare, batteriologia, diabetologia, emogasanalisi, funzionalità piastrinica, analisi d'urgenza e test rapidi droghe.

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126 Milano
Tel. 02 243 67 593 – Fax 02 243 67 659

9

cancelleria | macchine per ufficio | tipografie



OFFSET – TIPOGRAFIA
RILIEVO – SERIGRAFIA

Via G. Mazzoni, 39/A – 00168 ROMA
Tel. 06 6243159 – Fax 06 6140499

10

detersivi | detergenti | disinfettanti



Divisione OPM
Antisettici e disinfettanti per trattamento di: mani, cute, ferite, mucose, strumenti, apparecchiature e superfici.

B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO
Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350
Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298
Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357
servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbraun.it

11

lavanderia | noleggio | accessori | attrezzature



Servizi di lavaggio con noleggio di biancheria, divise ed effetti di guardaroba per Reparti Sanitari e Comunità. Sterilizzazione kits per sala operatoria.

Via Pontina km 31,700 – 00040 Pomezia (RM) – Tel. 06 911861 – Fax 06 9107077
info@lavin.it



Servizi di detergenza, noleggio e gestione dei prodotti tessili di uso sanitario, disinfezione e sterilizzazione di tessuto e strumentario chirurgico

Padana Everest S.r.l. Sede e stabilimento: Via Sambrioli, 2 – Travagliato (Bs)
tel. 030 6869311 fax 030 660507 – posta@padanaeverest.it
Unità produttiva di Podenzano (Pc) Via 1° Maggio, 125



Servizi ed idee per la sanità
Lavaggio e noleggio biancheria e materasseria
Sterilizzazione biancheria e strumentario chirurgico.

Servizitalia

Servizi Italia S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via San Pietro, 59/4 – 43019 Castellina di Soragna (PR)
Tel. 0524 598511 – Fax 0524 598232
sede@si-servizitalia.com – www.si-servizitalia.com

12

materiali e macchine per l'igiene ambientale | prodotti per l'igiene personale



Servizi di igiene e sanificazione
per ospedali e strutture sanitarie.

COOPSERVICE S. Coop. p.a. Via Rochdale, 5 – 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 94011 – Fax 0522 940128 – info@coopservice.it – www.coopservice.it



Prodotti monouso per l'assistenza dei pazienti
incontinenti e per l'igiene personale dell'ospite.

SCA HYGIENE PRODUCTS Via S. Quasimodo, 1220025 Legnano (MI)
Centralino: 0331 443811 – Fax 0331 443881
servizio clienti incontinence: Tel. 0331 443895 – Fax 0331 443883



PFE S.p.A. offre supporto professionale e completo alle strutture pubbliche e private nella fornitura dei servizi integrati. Gestione servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario e non, ausili arato, guardaroba e lavandaia, giardinaggio, custodia immobili, video ispezione e sanificazione condotte aeree, portierato, vigilanza. Gestione servizi integrati per l'energia alternativa, progettazione, realizzazione e manutenzione impianti tecnologici per il risparmio energetico.

Via Dogana, 3 – 20123 Milano
Tel 02/72094690 – Fax 02/89097240 – P.Iva 01701300855
info@pfespa.it – www.pfespa.it

13

medicazioni



Gruppo industriale e commerciale per la produzione e la vendita di articoli destinati alla medicazione, all'incontinenza, alla venipuntura e di articoli sanitari vari.

ARTSANA S.p.A.
Sede Sociale: Via Saldarini Catelli, 2 – 22070 Grandate Como (Italia)
Sede secondaria: Via Mentana, 21/B – 22100 Como (Italia)
Tel. 031 382111 (ric. aut.) – Fax 031 382400 – Telex 380253



SHARING EXPERTISE

Divisione OPM
Medicazioni avanzate per lesioni croniche ed ustioni. Soluzioni per la corretta detersione ed idratazione delle lesioni croniche.

B. Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 MILANO
Tel. 02 66218.2 – Fax 02 66218 290 – Customer Service – Fax 02 66243 350
Div. Aesculap – Fax 02 66243 310 – Div. Hospital Care – Fax 02 66218 298
Div. Out Patient Market – Fax 02 66218 357
servizio.clienti@bbraun.com – info.bbitalia@bbraun.com – www.bbraun.it



Materiale per medicazione in garza e TNT, sterile e non sterile.
Medicazioni adesive aderenti.

DEALFA srl Via Borgazzi, 93 – 22052 MONZA (MB)
Tel. 039 2103626 – Fax 039 2148566
www.dealfa.it

elenco fornitori



Materiale per medicazione ed ortopedia, dispositivi monouso per l'incontinenza e l'igiene della persona.

Via Messina, 15 – 36040 SAREGO (VI)
Tel. 0444 726328/7 – Ufficio Gare fax 0444 726391



Ausili per incontinenti (con service a domicilio).
Articoli monouso per l'igiene del paziente.
Pannolini e salviettine umidificate per bambini.
Assorbenti igienici per signora.
Salviette umidificate milieusi e per igiene intima.

SILC S.p.A. Divisione Ospedaliera

Strada Provinciale n. 35 km. 4 – 26017 Trescore Cremasco (CR)

www.silcitalia.com

Tel. 0373 27111 – Fax 0373 274762 – info@silcitalia.com

Div. Ospedaliera: Tel. 0373 271256 – Fax 0373 273922 – istituzionale@silc.it



Azienda leader di dispositivi medici fondata nel 1856 e operante in oltre 90 paesi. Nell'ambito del Wound Management Smith & Nephew è leader nel settore

delle medicazioni avanzate ed il suo portafoglio prodotti è il più completo del mercato, includendo medicazioni, farmaci e dispositivi elettromedicali (come la terapia a pressione negativa – NPWT) per la cura di ferite croniche, acute ed ustioni. Con un patrimonio di competenze che non ha eguali nel wound care, offre supporto clinico, formativo e gestionale, per favorire la diffusione di un approccio orientato all'efficienza ed all'appropriatezza delle cure.

Smith & Nephew S.r.l.

Via De Capitani, 2a – 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. 039 60941 – Fax 039 6056931

14 gestioni in service | logistica



Raccolta, trasporto, condizionamento, smaltimento di rifiuti radioattivi, sorgenti radioattive non più utilizzabili, sorgenti ad alta attività, parafulmini con elementi radioattivi, rivelatori di fumo contenenti elementi radioattivi, carogne di animali contaminate da isotopi radioattivi, rottami metallici contaminati, materiali radiferi. Interventi di bonifica ambientale. Gestione fine Vita AEE. Deposito, manipolazione, gestione logistica e distribuzione per conto terzi di materiali e prodotti radioattivi, alimentari, diagnostici, farmaceutici, cosmetici, attrezzature biochimiche, software scientifici, apparecchiature elettriche-televisioni-satellitari ed ottiche. Distributori per l'Italia delle sorgenti Eckert & Ziegler GmbH – Sorgenti di taratura e riferimento, sorgenti per medicina nucleare, sorgenti di ⁶⁰Ge per PET, soluzioni di ⁹⁰Y e ¹⁷⁷Lu per radioimmunologia – e per la sonda per linfonodo sentinella C-TRAK.

Via Quintiliano, 30 – 20138 MILANO

Servizi: Tel. 02 58039020 – Fax 02 58039075

Prodotti: Tel. 02 58039042 – Fax 02 58039075

Logistica: Tel. 02 58039030 – Fax 02 58039029

ambiente@campoverde-group.com – logistica@campoverde-group.com



gestione documentale

Gestione documentale in outsourcing

Archiviazione fisica e digitale cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa (impiegative, contabilità, fascicoli personale, delibere aziendali).

Via del Commercio, 3 – 26900 Lodi

Tel. 0371 417276 – Fax 0371 414782

info@microdisegno.com – www.microdisegno.com



Gestione tecnologica e logistica di Laboratori di Emodinamica, Blocchi Operatori di Cardiochirurgia, Terapie Intensive.

NGC Medical S.p.A.

Strada Provinciale Novedratese, 35 – 22060 Nuvolera (CO)

Tel. 031 794 111 – Fax 031 792 130

ngc@ngc.it – www.ngc.it

15 varie



Mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza

servizi, convegni, seminari, corsi di formazione, iniziative speciali dedicati agli operatori della sanità e dell'assistenza.

È una manifestazione fieristica di:



Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna
Tel. 051 325511 – Fax 051 324647
info@senaf.bo.it – www.senaf.it

FARMA FACTORING ^{spa} Gestione del credito nei confronti del S.S.N. e della Pubblica Amministrazione, mandato all'incasso, anticipazione su fatture, maturity, pro-soluto, attività legale per il recupero del credito.

Via Domenichino, 5 – 20149 MILANO
Tel. 02 499051 – Fax 02 4818157

Questa rubrica è riservata alla comunicazione pubblicitaria e costituisce una "vetrina" in cui sono esposti marchi di aziende specializzate nei vari settori merceologici e dei servizi.



IN EVIDENZA NELLA SANITÀ



PADANA EVEREST
detergenza tessile

I SERVIZI:

- Noleggio e gestione biancheria.
- Noleggio e gestione abiti sanitari.
- Noleggio e gestione set sterili chirurgici in tessuti tecnici riutilizzabili (T.T.R.).
- Noleggio e ricondizionamento di materassi e guanciali.
- Disinfezione e sanificazione dei dispositivi a noleggio.
- Sterilizzazione dei dispositivi a noleggio.
- Gestione del guardaroba con logistica integrata.
- Gestione di centrali di sterilizzazione per la committenza, anche con progettazione e realizzazione.
- Ricondizionamento e sterilizzazione strumentario chirurgico.



In tutta sicurezza curiamo la qualità e pensiamo all'ambiente:

UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 13485 / UNI EN ISO 14001 / BS OHSAS 18001 / UNI EN 14065 / Marcatura CE DIR. 93/42 EEC

Servizio clienti: Travagliato (Bs) - tel. 030 6869311 - fax 030 660507 - sanita@padanaeverest.it - www.padanaeverest.it

inratio 2

Il sistema portatile per il monitoraggio del PT/INR

Semplice
Veloce
Accurato

- Risultato in 60 secondi
- Ridotta quantità di campione
- Doppio controllo di qualità su ogni striscia
- Per uso professionale e per auto-monitoraggio

Per il
professionista
Per il paziente



Comunicazione esclusivamente riservata ai professionisti sanitari.

Numero Verde
800-869110

servizioclienti@menarini.it

www.menarinidiagnostics.it

 **A.MENARINI**
diagnostics